

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
D.LGS. 231/01

Approvato dal CdA di Protos Energy Srl l'11/04/2023

Protos Energy Srl

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Protos SpA

Roma

Via Livenza 3, 00198

T. 06 8440891 - F. 06 85352269

C.F./ P.IVA 14852341008

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124

T. 02 67074380 - F. 02 66986215

E. protos@protos-spa.it

SOMMARIO

1	D.LGS. N. 231/01	1
1.1	I reati da cui discende la responsabilità dell'Ente	1
1.2	Il sistema sanzionatorio.....	5
1.3	I reati tentati e quelli commessi all'estero.....	7
1.4	I soggetti destinatari.....	8
1.5	L'esimente di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/2001. Le modifiche apportate all'art. 6 ad opera della L. 179/2017 (Whistleblowing).....	8
1.6	Le vicende modificative dell'Ente.....	9
1.7	Le linee guida di Confindustria.....	10
2	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI PROTOS ENERGY S.R.L. ..	11
2.1	Protos Energy s.r.l.	11
2.2	La scelta dell'adozione del Modello da parte di Protos Energy s.r.l.	12
2.3	Processo di Risk Assessment	13
2.4	L'adozione del Modello Organizzativo di Protos Energy s.r.l.	14
2.5	Le componenti del Modello di Protos Energy s.r.l.	14
2.6	I destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Protos Energy s.r.l. 16	
3	IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI PROTOS ENERGY S.R.L.	17
3.1	La struttura interna	17
4	DELEGHE E PROCURE	17
5	IL CODICE ETICO	18
6	IL SISTEMA DISCIPLINARE	18
6.1	Principi generali.....	18
6.2	I Provvedimenti sanzionatori	19
6.3	Tipologia di sanzioni e destinatari.....	19
6.4	Nullità delle sanzioni	20
7	ALTRE MISURE DI TUTELA	20
7.1	Misure nei confronti dei consiglieri.....	20
7.2	Misure nei confronti dei collaboratori esterni.....	21
8	DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE.....	21

Rev.01.03.2023

8.1	Modalità di diffusione	21
8.2	Diffusione del Modello verso l'esterno della Società.....	22
9	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	22
9.1	Composizione	23
9.2	Requisiti soggettivi dell'Organismo di Vigilanza.....	25
9.3	Le cause di incompatibilità.....	25
9.4	Nomina dell'Organismo di Vigilanza	26
9.5	Compiti e attività dell'Organismo di Vigilanza	27
9.6	Doveri dell'Organismo di Vigilanza	28
9.7	Dotazioni dell'Organismo di Vigilanza.....	28
9.8	Riepilogo dei poteri e dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	29
10	FLUSSI INFORMATIVI.....	30
10.1	Obblighi di trasmissione informativa verso l'Organismo di Vigilanza.....	30
11	DEFINIZIONI.....	32

1 D.LGS. N. 231/01

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, di attuazione della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli Enti, coinvolgendo nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli stessi e, quindi, gli interessi economici dei soci. L'innovazione normativa è rilevante, in quanto né l'ente né i soci delle società o associazioni possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell'interesse dell'ente.

Con l'entrata in vigore del Decreto si è adeguata la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito:

- > la Convenzione di Bruxelles della Comunità Europea del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari;
- > la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione;
- > la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Giudice penale competente per i reati commessi dalle persone fisiche è quindi divenuto anche il giudice che deve accertare le violazioni riferibili alla società. Tale elemento, unitamente al fatto che, la stessa normativa prevede espressamente l'estensione di tutte le garanzie previste per l'imputato anche alle aziende, fa sì che si possa in sostanza parlare di 'responsabilità penale delle aziende', nonostante il richiamo nell'ordinamento italiano al principio della responsabilità amministrativa dell'Ente.

Il criterio di rilevanza penale delle fattispecie di reato attribuibili all'Ente è quello dell'interesse o del vantaggio in capo all'Ente stesso.

1.1 I reati da cui discende la responsabilità dell'Ente

La disciplina in esame si applica solo ad alcune tipologie di reati, di seguito indicati, così come previsti dalla disciplina di riferimento, e non solo le fattispecie astrattamente riferibili all'attività svolta da Protos Energy s.r.l.:

I.Delitti commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25):

- truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma II, n. 1, c.p.);

Rev.01.03.2023

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 23/12/1986);
- corruzione per l'esercizio di una funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione internazionale (art. 322 *bis* c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.);
- peculato¹ (art. 314, primo comma, c.p.);
- peculato mediante profitto altrui² (art. 316 c.p.);
- abuso d'ufficio³ (art. 323 c.p.).

II. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*):

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.).

III. Reati societari (art. 25 *ter*):

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);

¹ La presente fattispecie rileva solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

² La presente fattispecie rileva solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

³ La presente fattispecie rileva solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- falso in prospetto (art. 173 *bis* d.lgs. 58/98);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 27 d.lgs. 39/10);

IV. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*):

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

V. Ricettazione, riciclaggio e reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies*):

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.).

VI. Delitti in strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies*1):

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.);
- frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 *ter* c.p.);

VII. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*):

- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore (art. 171-*bis* legge n.633/1941, comma I);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati (art. 171-*bis* legge n.633/1941, comma II).

VIII. Delitti contro l'amministrazione della giustizia (art. 25 *decies*):

- induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

IX. Reati in materia di immigrazione (art. 25 *duodecies*):

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, c. 12-*bis* decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286).

X. Reati in materia di razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*):

- razzismo e xenofobia (art. 3, comma 3-bis della legge 13 ottobre 1975, n. 654).

XI. Reati tributari (art. 25 *quinqüesdecies*):

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 d.lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele⁴ (art. 4 d.lgs. n. 74/2000);
- omessa dichiarazione⁵ (art. 5 d.lgs. 74/2000);
- indebita compensazione⁶ (art. 10 quater D.lgs. 74/2000).

L'elenco completo dei reati rilevanti ai fini del Decreto con le relative sanzioni è riportato in allegato al presente Modello.

Lo scenario appena descritto è destinato a mutare, in quanto, dalla sua entrata in vigore, il Decreto si è via via arricchito di nuove fattispecie di reato da cui discende la responsabilità amministrativa degli Enti, per cui si assisterà ancora alla introduzione di nuovi illeciti con conseguente necessità di intervento sul presente Modello.

⁴ La presente fattispecie rileva solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere imposta sul valore aggiunto non inferiore a 10 milioni di Euro.

⁵ La presente fattispecie rileva solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere imposta sul valore aggiunto non inferiore a 10 milioni di Euro.

⁶ La presente fattispecie rileva solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere imposta sul valore aggiunto non inferiore a 10 milioni di Euro.

1.2 Il sistema sanzionatorio

Le sanzioni applicabili alla società, in ipotesi di commissione da parte di un soggetto facente capo alla società medesima di uno dei reati per i quali è prevista l'applicazione della disciplina in oggetto, sono pecuniarie e interdittive, oltre alla confisca e alla pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie si applicano sempre attraverso un sistema di quote, il cui importo è stabilito dal giudice in relazione a determinati parametri, tra cui la gravità del fatto e il grado di responsabilità della società.

Il Decreto prevede a carico degli enti, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, una serie articolata di sanzioni classificabili in quattro tipologie:

- **Sanzioni pecuniarie**: si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». Nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato nonché del valore da attribuire ad esse, il Giudice penale stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie.
- **Sanzioni interdittive**: possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare⁷) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
 - eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
 - messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del Reato;
 - eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi Reati.
- **Confisca del prezzo o del profitto del reato**: consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di denaro, beni o altre utilità

⁷ Il D.Lgs. 9 luglio 2004 n. 197 ha inserito nel T.U.B. la nuova Sezione V-bis (Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato), che contiene un solo articolo (97-bis) che vieta l'applicazione, in via cautelare, delle sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione/revoca delle autorizzazioni e del commissariamento giudiziale ex art 15 D.Lgs. 231/2001. Stessa soluzione viene operata dal D.Lgs. 197/2004 per il T.U.F., che viene novellato con l'aggiunta di un nuovo art 60-bis (Responsabilità delle SIM, delle SGR e delle SICAV per illecito amministrativo dipendente da reato).

di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

– **Pubblicazione della sentenza di condanna** in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale. Può essere inflitta come pena accessoria nel caso in cui vengano irrogate sanzioni interdittive.

La durata è fissata dall'art. 13, co. 2, del decreto, da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni.

Con il nuovo comma 5 dell'art. 25, è stato previsto l'aumento delle soglie edittali delle sanzioni interdittive per i delitti di concussione, corruzione propria, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione propria, differenziando il quantum sulla base del ruolo ricoperto all'interno dell'ente dal soggetto che ha commesso il delitto

Per cui per tali reati in caso di condanna la durata potrà essere stabilita da un minimo di 4 anni ad un massimo di 7 anni per gli illeciti commessi da coloro che rivestono un ruolo apicale e da 2 a 4 anni per gli illeciti compiuti da persone sottoposte alla vigilanza o al controllo di questi ultimi.

Viene, tuttavia, prevista una riduzione delle sanzioni interdittive, nel minimo stabilito dall'art. 13, comma 2, agli enti che si attivino per eliminare le conseguenze del reato.

È stato introdotto, infatti, l'istituto del ravvedimento operoso con l'aggiunta del comma 5 bis all'art. 25 del Decreto 231.

Avranno uno sconto di pena gli enti che, prima della sentenza di primo grado, si adoperino per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e abbiano eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Tali sanzioni, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora ricorrano gravi indizi di responsabilità della Società e il concreto pericolo di reiterazione dell'illecito, sono applicabili dal Giudice anche in via cautelare.

Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata che, a seguito della Novella Legislativa n. 3/2019 non può superare un anno.

Dopo la sentenza di condanna di primo grado, invece, la misura cautelare – eventualmente applicata - potrà avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata, ma, in ogni caso, non potrà superare un anno e quattro mesi.

Parimenti applicabili dal Giudice sono il sequestro preventivo sui beni suscettibili di confisca e il sequestro conservativo in ipotesi di pericolo di dispersione delle garanzie per gli eventuali crediti dello Stato (spese di giustizia, sanzioni pecuniarie).

La pubblicazione della sentenza è, ai sensi dell'art. 18 del Decreto, una sanzione eventuale e può essere disposta nel caso in cui all'Ente sia comminata una sanzione interdittiva.

La pubblicazione della sentenza avviene su uno o più giornali, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la propria sede principale.

Per concludere è utile ricordare come l'art. 23 del Decreto punisce l'inosservanza delle sanzioni interdittive, che si realizza qualora all'Ente sia applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva e lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti.

1.3 I reati tentati e quelli commessi all'estero

L'ente è ritenuto responsabile anche se il reato viene posto in essere nella forma del tentativo. In tal caso, ai sensi dell'art. 26, le sanzioni pecuniarie e interdittive “sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto”.

Al secondo comma del medesimo articolo si precisa, altresì, che “l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento”.

Per concludere questa breve disamina è utile sottolineare come l'art. 4 del d.lgs. 231/2001 si occupa dei reati commessi all'estero nel caso in cui l'Ente abbia la sede principale in Italia. Nello specifico, tale norma ha costruito come recessiva la giurisdizione dello Stato italiano in tutti i casi in cui nei confronti dell'Ente proceda lo Stato del *locus commissi delicti*; inoltre, ha previsto una esplicita richiesta del Ministro della Giustizia in tutti i casi in cui, ai sensi degli articoli 9 e 10 del codice penale, tale richiesta debba essere formulata nei confronti della persona fisica.

1.4 I soggetti destinatari

L'articolo 1 co. 2° del Decreto indica quali soggetti destinatari della normativa "gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica", disciplina cui non sottostanno lo Stato, gli Enti pubblici territoriali e gli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Questa nuova responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione dei reati sopra indicati da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nell'ipotesi che, la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio di esso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'ente.

1.5 L'esimente di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/2001. Le modifiche apportate all'art. 6 ad opera della L. 179/2017 (Whistleblowing)

L'articolo 6 contempla una forma di esonero da responsabilità dell'Ente se si dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati. Il sistema prevede la costituzione di un Organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sull'efficacia reale del Modello.

L'esonero dalle responsabilità dell'ente passa attraverso il giudizio d'idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il Giudice penale è chiamato a formulare in occasione di un procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito. Obiettivo, quindi, di questi modelli di organizzazione e controllo, è l'esito positivo di tale giudizio di idoneità: facilita l'applicazione dell'esimente, soprattutto in termini probatori, la documentazione scritta dei passi compiuti per la costruzione del Modello. La mancata attuazione di tali Modelli, pur non essendo obbligatoria, espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori o dipendenti.

In caso di incidente di percorso addirittura i soci potrebbero esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori inerti che, non avendo adottato il modello, abbiano impedito all'ente di usufruire del meccanismo di esonero dalla responsabilità.

Rev.01.03.2023

La Legge 179/2017 ha introdotto la disciplina del Whistleblowing - istituto di origine anglosassone nato per tutelare *in primis* i dipendenti pubblici autori di segnalazioni di illeciti in funzione anticorruzione - modificando il testo dell'art. 6 del d.lgs. 231/01, e prevedendo l'operatività di tale istituto anche nel settore privato.

Il nuovo comma 2 bis dell'art. 6 prevede, quindi, una nuova forma di tutela anche nel settore privato per il dipendente che segnala le condotte illecite di cui è venuto a conoscenza per ragioni di ufficio.

Il legislatore modificando l'art. 6 del d.lgs. 231/2001, prescrive, in tal modo, ulteriori requisiti di idoneità del modello organizzativo affinché possa essere esclusa la responsabilità amministrativa dell'ente nel caso in cui un soggetto apicale o subordinato abbia commesso un reato nel suo interesse o vantaggio.

A seguito dell'emanazione della Legge n. 179/2017, quindi, il Modello Organizzativo deve altresì prevedere:

- > uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- > almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- > il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- > nell'ambito del Sistema Disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

1.6 Le vicende modificative dell'Ente

Il Decreto disciplina, inoltre, il regime della responsabilità patrimoniale dell'Ente per le sanzioni irrogate con riferimento alle vicende modificative, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda. In particolare, in caso di trasformazione, l'Ente 'trasformato' rimane responsabile anche per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Per quanto concerne la fusione, anche per incorporazione, l'Ente risultante

Rev.01.03.2023

dalla fusione risponde anche dei reati di cui erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione stessa.

In linea generale, in caso di scissione parziale la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli Enti beneficiari della scissione diventano solidalmente responsabili per il pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate all'ente scisso, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito.

Per quanto riguarda la fattispecie di scissione o conferimento d'azienda, il d.lgs. 231/2001 prevede una disciplina unitaria. In particolare, in caso di cessione d'azienda, il cessionario è solidalmente responsabile con il cedente per le sanzioni pecuniarie irrogate in relazione ai reati commessi nell'ambito dell'azienda ceduta, nel limite del valore trasferito e delle sanzioni risultanti dai libri contabili obbligatori ovvero delle sanzioni dovute per illeciti dei quali il cessionario era comunque a conoscenza. È comunque fatto salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente.

1.7 Le linee guida di Confindustria

Il Decreto, all'articolo 6, comma 3, ha previsto che i modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia. Sulla scorta di tale disposizione, tutte le principali associazioni di categoria hanno approvato e pubblicato dei propri codici di comportamento.

In merito alle linee guida delle associazioni di categoria, il D.M. 26 giugno 2003 n. 201 ("Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica") ribadisce che le associazioni rappresentative degli enti comunicano al Ministero della Giustizia i codici di comportamento contenenti indicazioni specifiche e concrete di settore per l'adozione e per l'attuazione dei Modelli di organizzazione e di gestione previsti e disciplina espressamente che, decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del Ministero della Giustizia del codice di comportamento senza che siano state formulate osservazioni, il codice di comportamento acquista efficacia.

In particolare, appare opportuno ricordare che, nel 2021, Confindustria ha proceduto ad un importante aggiornamento delle proprie Linee Guida, emanate nel 2002 e già modificate nel 2004 e nel 2014, approvato dal Ministero in data 8.06.2021.

Rev.01.03.2023

Nel settembre 2023, in occasione della modifica ad opera del d.lgs. 24/2023 della disciplina del Whistleblowing Confindustria ha emanato una nota illustrativa in relazione con le prime considerazioni in materia, e alcune proposte applicative.

2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI PROTOS ENERGY S.R.L.

2.1 Protos Energy s.r.l.

Protos Energy s.r.l. ha sede in via Livenza, n. 3 e p.iva. 14852341008.

La *governance* è affidata a un Consiglio di Amministrazione (CdA).

Alla Società la capogruppo Protos S.p.a. ha conferito tutta la gestione dei servizi “energy & power”. L’attività di Protos Energy s.r.l. è riassunta nell’oggetto sociale ed in particolare essa si snoda sull’intera filiera dell’energia, dalla produzione di fonti termiche e rinnovabili alla gestione dei consumi dei clienti finali con attività di efficienza energetica.

La Società, con riferimento ai suddetti settori, svolge a favore di Banche, Società di *leasing*, Fondi di investimento e società di gestione del risparmio, compagnie di assicurazione e riassicurazione, nonché di Enti pubblici e/o privati le seguenti attività:

- *due diligence*, nelle sue diverse fattispecie, di dati tecnici, ambientali, economico-finanziari, amministrativi/autorizzativi, contrattuali, di *business plan*;
- analisi del rischio, prevalentemente nel settore del credito ed assicurativo, associato ai finanziamenti ed agli investimenti;
- elaborazione e stima del valore e/o della redditività di beni, prodotti, servizi opere e forniture;
- monitoraggio delle performance ottimizzazione e *revamping* di asset aziendali e dei relativi cicli produttivi;
- monitoraggio di programmi/progetti d’investimento, nell’ambito di operazioni di finanziamento e rifinanziamento, assicurazione e riassicurazione, si assunzione di incentivi, di acquisizione e dismissione di società, *asset* aziendali materiali ed immateriali;
- monitoraggio di ogni altra operazione connessa alla produzione, esecuzione, distribuzione, fornitura e posa in opera in genere di beni, prodotti, opere e servizi;

Rev.01.03.2023

- fornitura a terzi di servizi di studio e più in generale di *advisory* relativi alla produzione, all'acquisto, al consumo e al risparmio di energia ed a servizi ed interventi per l'efficienza energetica;
- gestione di titoli di efficienza energetica e di altre forme di incentivazione e finanziamento nazionali ed europee.

2.2 La scelta dell'adozione del Modello da parte di Protos Energy s.r.l.

Al fine di assicurare la correttezza nella conduzione delle attività aziendali e con l'obiettivo di diffondere e promuovere l'integrità e la trasparenza, la Protos Energy s.r.l. ha ritenuto opportuno recepire le indicazioni del D. Lgs. 231/01 e dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo atto a prevenire il rischio di commissione di reati contemplati dal Decreto stesso.

La decisione di adottare il Modello è stata attuata nell'intento di tutelare la propria immagine, gli interessi e le aspettative dei dipendenti e del pubblico e di sensibilizzare tutti i collaboratori e tutti coloro che operano in nome e per conto della Protos Energy s.r.l. all'adozione di comportamenti corretti al fine di evitare la commissione di reati.

I principi posti a fondamento del Modello devono:

- rendere consapevole il potenziale autore del reato di commettere un illecito contrario ai principi e agli interessi di Protos Energy s.r.l., anche quando apparentemente l'illecito stesso procurerebbe un vantaggio alla Società;
- permettere di monitorare le attività sensibili e intervenire per prevenire la commissione del reato ed eventualmente rinforzare il sistema di controllo interno modificando le procedure, i livelli autorizzativi o i sistemi di supporto.

Il presente Modello è stato predisposto dalla Protos Energy s.r.l. secondo i dettami del Decreto Legislativo e sulla base delle linee guida elaborate da Confindustria, in particolare:

- sono state identificate le aree a rischio di commissione di reati ai sensi del Decreto attraverso l'analisi delle attività svolte, delle procedure esistenti, delle prassi, dei livelli autorizzativi;
- per le aree a rischio sono stati definiti adeguati sistemi di controllo interno al fine di prevenire la commissione di reati e sono state redatte delle idonee procedure organizzative;

- è stato istituito un Organismo di Vigilanza, al quale è stato attribuito il compito di vigilare sulla corretta applicazione del modello attraverso il monitoraggio delle attività e la definizione dei flussi informativi dalle aree sensibili;
- l'OdV, a seguito della novella del 2017 modificativa dell'art. 6 del d.lgs. 231/01, è stato individuato dall'Ente come destinatario della segnalazione prevista dall'art. 6, comma 2 bis, del d.lgs. 231/01;
- sono stati attribuiti a tale Organismo e ai vertici aziendali compiti e poteri tali da garantire l'effettiva vigilanza sull'applicazione e l'adeguatezza del Modello anche ai fini della configurazione dell'esimente;
- è stato previsto, in conformità alla normativa esistente in materia, un sistema disciplinare da applicare in caso di violazione del Modello;
- è stata avviata un'opera di formazione e sensibilizzazione a tutti i livelli aziendali sulle procedure e sull'adesione alle regole comportamentali previste dal Modello.

2.3 Processo di Risk Assessment

Come detto, in ossequio alle Linee Guida di Confindustria la redazione del Modello Organizzativo è stata preceduta da una preliminare attività di *risk assessment* che ha interessato l'analisi in concreto della tipologia della Società, del contesto operativo interno, della sua struttura organizzativa, dell'articolazione territoriale, delle dimensioni, del settore economico, dell'area geografica e di quanto altro considerato rilevante ai fini dello stesso.

L'output delle analisi svolte è convogliato nei seguenti documenti:

- Mappatura dei processi "a rischio";
- Elenco rischi potenziali (per ogni processo);
- Analisi del sistema di controllo preventivo esistente;
- Sistema di controllo in grado di prevenire i rischi, cioè il Modello di organizzazione, gestione e controllo.

La mappatura delle Aree di rischio è stata effettuata mediante l'acquisizione dei documenti della società e del socio unico (visura, organigramma, funzionigramma, ecc.) nonché con l'ausilio del Responsabile della *Compliance* aziendale.

In considerazione della natura dell'attività svolta dalla Società, si è ritenuto di tracciare un *risk assessment* che tenesse conto dei presupposti della responsabilità penale dell'*advisor* con

Rev.01.03.2023

particolare riguardo alla sua funzione di supporto tecnico agli imprenditori o agli amministratori di società, anche al fine di favorire al suo interno lo sviluppo di una specifica sensibilità sul tema. Difatti, un *advisor* potrebbe essere chiamato a rispondere per i reati eventualmente commessi nello svolgimento della sua funzione di supporto tecnico agli imprenditori o agli amministratori di società clienti e la Società, a sua volta, potrebbe essere ritenuta responsabile ex D.Lgs. 231/01 se la commissione di tali reati sia stata funzionale ad un interesse della Società e/o abbia determinato un vantaggio in capo alla stessa.

In questo ambito, pare utile chiarire quali sia la cornice giuridica che delimita eventuali forme di responsabilità penale in astratto ascrivibili all'*advisor* Protos Energy. L'ipotesi riguarda il caso in cui l'*advisor* abbia espresso consigli tecnici che abbiano determinato o agevolato la commissione di reati da parte di altri. In questi casi, infatti, il contributo "punibile" dell'*advisor* è il concorso alla realizzazione degli illeciti mediante il trasferimento agli autori materiali delle proprie competenze tecniche.

2.4 L'adozione del Modello Organizzativo di Protos Energy s.r.l.

Completata la fase di *risk assessment*, condotta secondo le modalità in precedenza indicate, l'allora AU di Protos Energy s.r.l. ha deliberato l'adozione del Modello Organizzativo in data 30/11/2018. Contestualmente è stato nominato l'OdV. Il modello è stato costantemente aggiornato sino al 30/12/2022. Su tale base interviene l'odierno aggiornamento deliberato dal CdA in data 11/04/2023.

Il Modello di Protos Energy s.r.l., i cui principi cardine sono compendati nel presente documento, è, più precisamente, costituito dal complesso strutturato dei sistemi (o protocolli) di controllo vigenti in seno all'Ente e volti a prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati nel Decreto.

In quest'ottica, il Modello Organizzativo ha, quale obiettivo principale, la predisposizione e l'implementazione dei controlli e delle cautele idonee sia a consentire lo svolgimento dell'attività dell'Ente nel rispetto della legge, sia a individuare ed eliminare tempestivamente i fattori di rischio che dovessero insorgere.

2.5 Le componenti del Modello di Protos Energy s.r.l.

Il Modello Organizzativo di Protos Energy s.r.l., come appena detto, è costituito dal complesso strutturato dei protocolli di controllo vigenti in seno all'Ente: più precisamente, si tratta di un

“sistema”, inteso quale insieme di elementi, che, pur distinti, sono integrati ed organizzati così da interagire e formare un unico complesso organico.

I protocolli di controllo, operando in regime di reciproco rapporto funzionale, contribuiscono al conseguimento di un determinato scopo, cioè la prevenzione del rischio di commissione dei reati richiamati dal Decreto.

I sistemi di controllo interno in atto si basano sui principi di:

- adeguata tenuta documentale e tracciabilità delle operazioni rilevanti;
- partecipazione di più soggetti agli incontri con le Pubbliche Amministrazioni;
- formalizzata separazione delle funzioni per evitare la concentrazione su un unico soggetto della gestione di un intero processo;
- predisposizione di canali, interni o esterni, con cui veicolare i diversi tipi di segnalazioni agli organi specificatamente individuati;
- idonei requisiti di indipendenza, autonomia, professionalità e continuità d'azione dell'Organismo di Vigilanza;
- obbligo di comunicazione periodica di informazioni rilevanti dalle singole funzioni aziendali all'Organismo di Vigilanza;
- applicazione di sanzioni per la violazione delle norme previste dal Modello.

Il Modello di Protos Energy s.r.l. si caratterizza, quindi, per essere, in primo luogo, un sistema strutturato, poiché i differenti protocolli sono costruiti, articolati ed organizzati secondo un ordine ben preciso, rispondente alle finalità sopra indicate; in secondo luogo, un sistema in continua evoluzione, in quanto costantemente monitorato e, qualora necessario o opportuno, integrato al fine di garantirne la costante adeguatezza rispetto alle effettive esigenze dell'Ente.

I protocolli di controllo che compongono il Modello di Protos Energy s.r.l. (di seguito, complessivamente indicati quali 'Protocolli') sono:

- il sistema organizzativo (attribuzione di responsabilità, linee di dipendenza gerarchica, descrizione dei compiti, sistemi premianti dei dipendenti);
- il sistema di deleghe e procure;
- il controllo di gestione (tempestiva segnalazione di situazioni critiche, processi di *risk assessment*);
- il sistema di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il Codice Etico;

- il Sistema Disciplinare;
- la comunicazione e la formazione.

L'integrazione di tali componenti è attuata organicamente in un'architettura del sistema che rispetta una serie di principi di controllo, la cui esatta attuazione dovrà essere documentata, così come specificato nella parte speciale del modello.

Ad integrare ulteriormente i predetti protocolli vi è poi l'attività dell'Organismo di Vigilanza, al quale sono stati assegnati i compiti di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di cura del suo aggiornamento.

Al fine di consentire una più agevole lettura del Modello Organizzativo, è stato predisposto il presente documento, costituito da una Parte Generale che descrive i contenuti e gli impatti del Decreto, i principi e gli obiettivi del Modello, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, le attività sensibili, i protocolli per l'adozione, diffusione, aggiornamento e applicazione dei contenuti del Modello nonché la previsione del sistema disciplinare.

La parte speciale è costituita dalle procedure organizzative elaborate sulla base della *mappatura* delle aree a rischio individuate, quale output di fase del processo di *risk assessment* sono state individuate le seguenti Aree di rischio:

- Rapporti con la P.A.;
- Ordinaria e Straordinaria amministrazione (ad esclusione dei processi gestiti da Protos S.p.a.).

2.6 I destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Protos Energy s.r.l.

I principi e le previsioni del Modello Organizzativo sono rivolti a tutti i soggetti che operano in nome e/o per conto di Protos Energy s.r.l. (di seguito, complessivamente indicati quali 'Destinatari'), tra i quali, a titolo esemplificativo:

- I Consiglieri;
- management;
- il personale dipendente (responsabili di commessa);
- i soggetti esterni all'Ente che operano in nome e/o per conto di quest'ultimo (ad es., rappresentanti, consulenti, professionisti esterni, ecc.; di seguito, anche solo 'Terzi Destinatari').

Tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto dei principi e delle previsioni del Modello, incluso per ciò che attiene i Protocolli ad esso connessi. L'eventuale mancata conoscenza del Modello non potrà, in alcun caso, essere invocata quale scriminante della violazione delle relative previsioni.

3 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI PROTOS ENERGY S.R.L.

3.1 La struttura interna

Ai fini del Modello Organizzativo, assume rilevanza anche la struttura organizzativa di Protos Energy s.r.l., illustrata in un apposito "organigramma", che declina le differenti aree e funzioni in cui si articola l'organizzazione interna e definisce le relative linee di riporto gerarchico.

L'organigramma trova completamento in un puntuale funzionigramma volto ad illustrare i principali compiti riferibili alle risorse operanti nelle differenti aree.

L'organigramma e il funzionigramma sono periodicamente aggiornati in funzione delle eventuali modifiche intervenute nell'ambito della struttura organizzativa.

In data 27 luglio 2022, l'assemblea dei soci ha deliberato di affidare l'amministrazione della società al Consiglio di Amministrazione in luogo dell'amministratore unico.

In Protos Energy s.r.l. sono identificabili le seguenti funzioni, i cui compiti sono nel prosieguo meglio dettagliati:

- **Consiglio di Amministrazione;**
- **Management;**
- **Amministratore di Sistema (esterno);**
- **Delegato Trattamento Privacy (Protos Sp.a.);**
- **Responsabile di Commessa.**

Le suddette funzioni svolgono l'attività di gestione delle commesse rispetto alle attività sopra enunciate.

4 DELEGHE E PROCURE

Nell'ambito della corretta costruzione del Modello riveste particolare rilievo il sistema delle deleghe e delle procure il quale per essere efficace deve essere rispettoso delle linee gerarchiche indicate nell'Organigramma e strettamente formalizzato.

Le deleghe e le procure sono sempre formalizzate per iscritto e, ove necessario tramite atti notarili, e sono firmate "per accettazione" dal destinatario.

Le deleghe sono tempestivamente aggiornate e/o modificate in conseguenza di mutamenti organizzativi.

Tutti gli atti di delega o conferimento di poteri di firma devono fornire le seguenti indicazioni:

- indicazione del soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- il soggetto delegato;
- i limiti cui è soggetto la delega.

5 IL CODICE ETICO

Protos Energy s.r.l. recepisce integralmente il Codice Etico della società capogruppo Protos s.p.a.

Il Codice Etico racchiude in sé i fondamentali principi etici, quell'insieme di valori cui l'Ente riconosce essenziale importanza ai fini del perseguimento dei propri obiettivi.

Nel Codice Etico vengono, infine, elencate le norme di comportamento che i destinatari devono rispettare nell'ambito delle attività svolte in nome e/o per conto di Protos Energy s.r.l., nonché il sistema delle segnalazioni e delle sanzioni in caso di violazione del Codice stesso.

6 IL SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Protos Energy s.r.l. prevede un adeguato sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Il sistema sanzionatorio si basa sul principio che eventuali violazioni del presente Modello costituiscono di per sé una lesione del rapporto di fiducia instaurato tra il soggetto interessato e Protos Energy s.r.l., a prescindere dalla rilevanza esterna di tali fatti.

In particolare, le regole di comportamento previste dal presente Modello, poiché oggetto di adeguata diffusione e pubblicazione all'interno della struttura, sono vincolanti per tutti i dipendenti e, pertanto, le violazioni di tali regole possono determinare l'avvio di procedimenti disciplinari.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Protos Energy s.r.l. in piena autonomia ed indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

Rev.01.03.2023

Ai procedimenti disciplinari saranno applicate le garanzie procedurali previste dal codice civile, dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/70) e dalle specifiche disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati a Protos Energy s.r.l.

Il tipo e l'entità delle sanzioni saranno applicate in relazione a: intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento; comportamento complessivo del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo; posizione organizzativa delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza e altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza, accertate le eventuali violazioni, le comunica al Consiglio di Amministrazione.

6.2 I Provvedimenti sanzionatori

I comportamenti sanzionabili sono costituiti da violazioni dei principi del presente Modello, delle prescrizioni riferite al comportamento da tenere nell'effettuazione delle attività sensibili e delle regole di controllo interno previste, in quanto, tali violazioni espongono la Società a una situazione di rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/01. Provvedimenti sanzionatori sono, inoltre, previsti nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante (whistleblower), nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni ex art. 6, che si rivelino infondate.

6.3 Tipologia di sanzioni e destinatari

Le sanzioni irrogabili nei confronti del **personale dipendente** sono le seguenti:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni: nei casi in cui vengano violate le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. mancata osservanza delle procedure scritte, omissione dell'obbligo di informare l'Organismo di Vigilanza nei casi prescritti) o vengano adottate, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;

- licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso: nel caso in cui, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio venga tenuto un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco alla commissione di un reato sanzionato dal Decreto;
- licenziamento senza preavviso: nel caso in cui, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, venga tenuto un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello diretto in modo univoco alla commissione di un reato sanzionato dal Decreto e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto.

Nel caso di soggetto che rivesta una **posizione apicale** nell'Ente, le sanzioni previste sono di tipo societario, cioè quelle previste dalla normativa societaria, ovvero di tipo contrattuale e, secondo la gravità o la ripetizione della violazione od omissione, vanno dalla semplice contestazione ufficiale sino alla interruzione del rapporto deliberata dall'organismo competente e alla richiesta dei relativi danni.

Ogni violazione delle regole del presente Modello applicabili a lavoratori con contratto interinale, collaboratori e fornitori è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del Giudice delle misure previste dal D.lgs. 231/01.

6.4 Nullità delle sanzioni

A mente dell'art. 6, comma 2-bis del decreto sono nulle le misure ritorsive o discriminatorie, compreso il licenziamento o l'applicazione di diversa sanzione, assunte nei confronti del soggetto segnalante (whistleblowing) in una fase successiva alla denuncia/segnalazione da questi inoltrata.

7 ALTRE MISURE DI TUTELA

7.1 Misure nei confronti dei consiglieri.

In caso di accertamento della violazione del Modello 231 da parte di uno dei consiglieri, va effettuata comunicazione all'Organismo di Vigilanza, dalla persona che la rileva per la valutazione degli opportuni provvedimenti. Nel caso in cui tali comportamenti siano posti in

essere da parte dell'Organismo di Vigilanza in violazione alle regole del modello ed alle procedure, il procedimento disciplinare dovrà essere gestito dal Consiglio di Amministrazione.

7.2 Misure nei confronti dei collaboratori esterni

Ogni violazione delle regole del presente Modello applicabili a lavoratori con contratto interinale, collaboratori e fornitori di beni o servizi è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'ente, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/01.

8 DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE

Protos Energy s.r.l., al fine di dare efficace attuazione al Modello adottato, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria struttura.

Tale divulgazione riguarda tutte le risorse aziendali che rientrano nelle categorie anzidette, cioè dipendenti, sia se si tratti di risorse già presenti in azienda sia che si tratti di quelle da inserire. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

L'adozione del presente Modello è comunicata ai dipendenti al momento dell'adozione stessa. Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale set informativo dovrà contenere, oltre ai documenti consegnati di regola al neo assunto, il Modello Organizzativo e il testo attuale del D.lgs. 231/01.

Tali soggetti dovranno rilasciare a Protos Energy s.r.l. una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del set informativo nonché la integrale conoscenza dei documenti allegati unitamente all'impegno ad osservare le prescrizioni.

8.1 Modalità di diffusione

L'organo amministrativo è responsabile per la corretta formazione del personale in merito all'applicazione del Modello, al rispetto ed alla corretta applicazione delle procedure organizzative.

Le modalità di diffusione dell'informativa saranno articolate secondo il presente schema:

- **personale direttivo:** seminario informativo; nota informativa a personale *neoassunto* con funzione direttiva; comunicazione annuale su eventuali modifiche al Modello.
- **altro personale:** diffusione di una nota informativa interna; nota informativa al personale *neoassunto*; comunicazione annuale su eventuali modifiche al Modello.

Protos Energy s.r.l. provvederà nel corso di tali attività a rendere noto ai dipendenti che gli stessi sono tenuti a conoscere i principi ed i contenuti del Modello ed a contribuire, in relazione al ruolo ed alle responsabilità rivestite all'interno della Società, alla sua attuazione ed al suo rispetto, segnalando eventuali carenze.

Al Consiglio di Amministrazione rimarrà una copia cartacea della versione integrale del documento illustrativo del Modello.

Ai dipendenti verrà garantita la possibilità di accedere e consultare il presente documento direttamente sull'*intranet* aziendale, mentre per gli altri soggetti la suddetta documentazione sarà resa disponibile su internet.

I programmi informativi e i contenuti delle note informative saranno preventivamente comunicati con l'Organismo di Vigilanza.

8.2 Diffusione del Modello verso l'esterno della Società

Nelle lettere d'incarico ai soggetti esterni a Protos Energy s.r.l., saranno allegate apposite note informative in merito all'applicazione del Modello. Su proposta dell'Organismo di Vigilanza e con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituiti all'interno di Protos Energy s.r.l. dei sistemi di valutazione e selezione dei collaboratori esterni che prevedano l'esclusione automatica di coloro che risultino inadempienti in merito alla corretta applicazione del Modello.

9 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come abbiamo fin qui visto, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo amministrativo ha, fra l'altro:

- 1) adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- 2) affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

3) individuato un soggetto a cui far pervenire le segnalazioni di condotte illecite, rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 o violazioni del presente modello.

L'affidamento dei compiti di cui al punto 2) all'OdV è presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso da soggetti apicali, che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione.

La necessità che il Modello di salvaguardia, nella sua concreta attuazione e costante aggiornamento, sia realmente inserito nella struttura organizzativa e nei processi operativi dell'Ente, oltre alla particolare valenza attribuita a tale organismo, conferisce ad esso funzioni, compiti, poteri e doveri assolutamente precipui.

9.1 Composizione

Questo organismo, denominato Organismo di Vigilanza, come già detto e come si dirà meglio in seguito, è costituito in Protos Energy s.r.l. in forma monocratica.

Si tratta di un professionista esterno alla Società, esperto in diritto penale dell'economia.

Dato che i compiti di controllo allo stesso attribuiti sono numerosi, si è deciso di dotare tale Organismo di una struttura adeguata alle funzioni da svolgere. Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza nell'ambito del D.lgs. 231/2001 è stabilito dall'art. 6 del decreto stesso. L'attività primaria dell'organismo consiste nella vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello ed è, a tal fine, importante essere in grado di dimostrare che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo stesso. Per cui, obiettivo della società deve essere quello di creare una struttura che sia in grado di gestire ed utilizzare ai propri fini (controllo sull'applicazione del Modello) i flussi informativi provenienti dalle varie funzioni aziendali che rientrano nelle aree a rischio commissione reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente.

Nella sostanza, l'Organismo di Vigilanza svolge, tra i suoi compiti istituzionali, alcune attività tipiche di *internal auditing*, in particolare la così detta *assurance*, ovvero un oggettivo esame delle evidenze, allo scopo di ottenere una valutazione indipendente dei processi di gestione del rischio, di controllo o di *governance* dell'organizzazione.

Il giudizio di idoneità dell'attività di vigilanza da parte dell'Organismo, operato dal Giudice penale, potrà senza dubbio considerare premiante l'adozione di un valido e riconosciuto approccio metodologico nello svolgimento di tale attività.

Rev.01.03.2023

Avendo, quindi, come obiettivo una completa funzionalità del Modello e dell'Organismo di Vigilanza quale esimente nel caso di commissione di reati, per individuare un OdV idoneo ai fini del Decreto non è necessario guardare al numero di componenti dell'organismo stesso, ma agli strumenti operativi di cui dispone, premesso che per strumenti si intende: a) sede adeguata e supporti informatici con i quali operare (postazione dedicata collegata in rete con le principali funzioni aziendali; indirizzo di posta elettronica per ricevere ed inviare i flussi informativi; ecc...); b) rapporti continui con soggetti interni all'azienda; c) consulenti legali; d) adeguato budget finanziario; e) procedure aziendali relative alle aree a rischio aderenti al contenuto del Modello e contenenti adeguati flussi informativi verso l'OdV.

La necessità di numerose conoscenze in capo all'OdV anche a causa dei numerosi reati da cui discende la responsabilità dell'Ente, non può essere considerato un ragionamento idoneo a sostenere la necessità di un organo composto da un soggetto per ogni materia giuridica di cui alle diverse aree a rischio commissione reati. D'altra parte, è previsto che l'OdV debba essere dotato di un budget: a che cosa dovrebbe servire la dotazione di risorse finanziarie se non per richiedere consulenze specialistiche (anche permanenti) su questioni rilevanti? L'OdV ha la facoltà di avvalersi delle specifiche professionalità di consulenti esterni per le esecuzioni tecniche necessarie per lo svolgimento di particolari verifiche.

Infatti, l'OdV non può limitare le proprie competenze all'area giuridico finanziaria, dovendo estendere la propria vigilanza anche sul rispetto del Modello destinato a rafforzare il sistema di sicurezza adottato dall'Ente. Il che non significa, come accennato poco sopra, che l'OdV debba possedere specifiche competenze tecniche in materia di sicurezza sul lavoro, dal momento che la valutazione dei rischi e la supervisione sulla gestione degli stessi non rientrano di per sé nel Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01, essendo quindi sufficienti che nell'OdV vi siano competenze di natura giuridico organizzativa sugli obblighi di legge e le *best practices* in materia di sicurezza sul lavoro. Competenze che esistono nell'OdV di Protos Energy s.r.l., nella composizione prima indicata.

Le attività che tale Organo è, quindi, chiamato ad assolvere ai fini del D.lgs. 231/01 sono:

- vigilare sull'effettività del Modello;
- disamina della sua adeguatezza;
- mantenimento della funzionalità del Modello;
- aggiornamento;

- proposte di adeguamento;
- verifica delle soluzioni proposte;
- ricevere le segnalazioni dal Whistleblower.

9.2 Requisiti soggettivi dell'Organismo di Vigilanza

I principali requisiti dell'Organismo sono (come sarà stabilito più dettagliatamente nel regolamento dell'OdV:

- **autonomia e indipendenza** (il pagamento di un compenso non costituisce causa di "dipendenza"), in quanto, nonostante sia un soggetto che riporta direttamente ai massimi vertici aziendali, non si trova nei confronti di questi o di altri soggetti interni alla Società in alcuna situazione di incompatibilità;
- **professionalità** (bagaglio di strumenti tecnici), poiché dotato di un bagaglio di strumenti e tecniche che permettono di svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale e, più in particolare, penalistica;
- **onorabilità**, cioè mancanza in capo ai soggetti che lo compongono di precedenti penali, procedimenti penali pendenti;
- **inerenza**, in quanto soggetto intraneo alla Società da vigilare;
- **continuità d'azione** (struttura dedicata a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello), in quanto si tratta di struttura costituita ad hoc e dedicata all'attività di vigilanza sul Modello nonché priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

Tali requisiti devono e possono essere posseduti non solo dalla persona fisica che costituisce formalmente l'Organismo di Vigilanza, ma anche dagli altri soggetti che costituiscono la "dotazione" di cui usufruisce l'OdV per lo svolgimento della propria attività di controllo.

9.3 Le cause di incompatibilità

Inoltre, il soggetto nominato deve attestare, con propria dichiarazione scritta all'atto del conferimento dell'incarico, l'assenza di cause di incompatibilità.

Sono cause di incompatibilità:

- l'essere membri esecutivi e/o non indipendenti dell'organo amministrativo delle società del Gruppo Protos;

Rev.01.03.2023

- aver intrattenuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nell'ultimo triennio, con entità con le quali possono essere compiuti i reati e gli illeciti tipizzati dalla vigente normativa in materia di *“responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 legge 29 settembre 2000 n. 300”*.

9.4 Nomina dell’Organismo di Vigilanza

Il massimo vertice societario, pur con l’istituzione dell’Organismo ex D.lgs. n. 231/2001, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal Codice Civile, alle quali si aggiunge oggi quella relativa all’adozione ed all’efficacia del Modello, nonché all’istituzione dell’Organismo di Vigilanza (art. 6, c. 1, lett. a) e b)).

Sono anche previste cause di ineleggibilità per i membri dell’Organo di Vigilanza per aver riportato condanne comportanti l’interdizione dai pubblici uffici.

L’Organismo di Vigilanza viene nominato dall’organo amministrativo e rimane in carica per la durata minima di tre anni. Protos Energy s.r.l. ha definito il proprio Organismo di Vigilanza come un organo monocratico, supportato da un’adeguata struttura organizzativa che nel suo complesso possiede adeguate competenze professionali, costituendo così un Modello ed un Organismo di Vigilanza rispondente ai requisiti previsti dal D.lgs. 231/01 e alle indicazioni fornite in merito dalle associazioni di categoria.

- L’organo amministrativo valuta annualmente, in occasione della verifica sull’adeguatezza del Modello, la permanenza di:
 - adeguati requisiti soggettivi formali di onorabilità e di assenza di conflitti di interesse in capo all’Organismo di Vigilanza;
 - condizioni di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione in capo all’Organismo di Vigilanza, valutando l’eventuale revoca dell’incarico.

Per garantire la necessaria autonomia di iniziativa e l’indipendenza è anche indispensabile che all’Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l’obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

9.5 Compiti e attività dell'Organismo di Vigilanza

Per l'esecuzione dei suoi compiti, così come sopra individuati, all'Organismo di Vigilanza è attribuito il compito di svolgere le seguenti attività:

- effettuare periodicamente, nell'ambito delle aree a rischio di reato, verifiche su singole operazioni o atti, con l'ausilio dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte;
- coinvolgere negli audit anche direttamente i referenti operativi;
- effettuare, senza preavviso, nelle aree a rischio reato, controlli a campione sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti;
- monitorare costantemente, sulla base delle informazioni fornite dalle diverse funzioni e dal Consiglio di Amministrazione, l'evoluzione dell'organizzazione aziendale e dei settori di business, allo scopo di aggiornare l'elenco delle aree aziendali a rischio reato, con la collaborazione dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte;
- richiedere ai responsabili di ciascuna area a rischio reato le informazioni ritenute rilevanti al fine di verificare l'effettività e l'adeguatezza del Modello e, se necessario, un'autovalutazione periodica da parte delle funzioni;
- raccogliere segnalazioni provenienti da qualunque dipendente in relazione a: eventuali criticità delle misure previste dal Modello, violazioni delle stesse, qualsiasi situazione che possa esporre l'azienda a rischio di reato;
- raccogliere, dai soggetti apicali o subordinati, segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie funzioni, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 2 bis;
- raccogliere e conservare in un archivio appositamente dedicato: la documentazione, di volta in volta aggiornata, attinente alle procedure e alle altre misure previste dal Modello; le informazioni raccolte o pervenute nello svolgimento della propria attività; l'evidenza delle varie attività svolte; la documentazione relativa agli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce;
- verificare che tutti i responsabili di funzioni o aree a rischio reato assicurino la conoscenza e l'osservanza, da parte dei dipendenti che a essi riportano gerarchicamente, delle procedure o di eventuali altre disposizioni d'interesse della funzione;
- controllare che sia assicurata la costante formazione del personale in relazione alle problematiche del Decreto;

Rev.01.03.2023

- monitorare le disposizioni normative rilevanti ai fini dell'adeguatezza del Modello;
- programmare periodici incontri con i responsabili di funzione interessati al fine di raccogliere informazioni utili all'eventuale aggiornamento o modifica del Modello;
- accedere a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini di verificare l'adeguatezza e il rispetto del Modello.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto, all'organo dirigente appunto rimonta la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

9.6 Doveri dell'Organismo di Vigilanza

Compete all'Organismo predisporre un regolamento delle proprie attività (determinazione delle scadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, calendarizzazione dell'attività, verbalizzazione delle riunioni, etc.).

L'Organismo di Vigilanza riporta i risultati delle proprie attività all'organo amministrativo

In particolare, l'Organismo di Vigilanza:

- riferisce costantemente del proprio operato al Consiglio di Amministrazione, anche allo scopo di comunicare le violazioni del sistema di controllo riscontrate, in vista dell'adozione delle opportune sanzioni;
- riferisce, con relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, sul risultato del proprio operato, al termine di ogni semestre;
- informa costantemente del proprio operato al Consiglio di Amministrazione, con immediatezza nelle ipotesi di accadimento di fatti che evidenzino gravi violazioni del Modello e, in genere, del sistema di controllo;
- riferisce annualmente, al Consiglio di Amministrazione, con relazione scritta, in merito alla propria attività di vigilanza, manutenzione e aggiornamento del Modello.

9.7 Dotazioni dell'Organismo di Vigilanza

Per poter esercitare pienamente le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza dispone di adeguate risorse finanziarie e ha la facoltà di avvalersi dell'ausilio delle strutture aziendali esistenti. Inoltre, pur mantenendo la titolarità delle attività, può servirsi del supporto di consulenti esterni.

Infine, nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, l'organo dirigente dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, essere retribuito in maniera congrua.

9.8 Riepilogo dei poteri e dei compiti dell'Organismo di Vigilanza

Di seguito sono elencati in maniera schematica i poteri ed i compiti in capo all'Organismo di Vigilanza di Protos Energy s.r.l.:

Spettano all'OdV i seguenti compiti:

- la vigilanza sull'adeguatezza del Modello Organizzativo, intesa quale idoneità a prevenire la commissione di comportamenti illeciti ovvero ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- la vigilanza sull'effettività del Modello Organizzativo, intesa quale coerenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti dal Modello;
- l'aggiornamento in senso dinamico del Modello Organizzativo, mediante apposite proposte di modifica e/o integrazione del Modello stesso, o dei Protocolli, inoltrate al Consiglio di Amministrazione, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività dell'Ente e/o di riscontrate significative violazioni del Modello.

Nell'ambito di tali compiti, l'OdV è, inoltre, tenuto:

- a monitorare le iniziative connesse alla informazione ed alla formazione sul Modello Organizzativo;
- a garantire l'efficiente gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, inclusi: a) le relazioni periodiche da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione; b) le segnalazioni concernenti potenziali violazioni del Modello; c) le informazioni ed i dati trasmessi dai Destinatari del Modello;
- a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute;

- a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso;

- qualora riscontri la violazione del Modello Organizzativo, ad informare i soggetti competenti per l'eventuale attivazione del procedimento sanzionatorio previsto dal Sistema Disciplinare, unitamente alla verifica circa l'effettiva applicazione delle sanzioni irrogate.

Ai fini del corretto espletamento dei propri compiti, sono riconosciuti all'OdV i seguenti poteri:

- a massima libertà di iniziativa e di controllo sulle attività dell'Ente, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del Modello e consentire l'accertamento immediato delle violazioni a rischio reato;

- I potere di effettuare tutte le verifiche e le ispezioni necessarie o opportune;

- a facoltà di conoscere tutti i documenti ed i dati dell'Ente mediante l'accesso agli archivi esistenti presso gli uffici, senza necessità di autorizzazioni o consenso preventivi;

- a facoltà di disporre l'audizione dei soggetti che operano in nome e/o per conto di Protos Energy s.r.l., qualora si presuma possano fornire indicazioni o informazioni utili ai fini dell'attività di vigilanza svolta;

- a facoltà di avvalersi del supporto di consulenti esterni, utilizzando le risorse finanziarie stanziare dal Consiglio di Amministrazione.

10 FLUSSI INFORMATIVI

10.1 Obblighi di trasmissione informativa verso l'Organismo di Vigilanza

Le funzioni aziendali a rischio reato, come verranno di seguito individuate, hanno l'obbligo di trasmettere all'Organismo di Vigilanza le risultanze periodiche delle attività poste in essere e le atipicità e le anomalie riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Devono, inoltre, essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza tutte le informative che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, quali, a titolo esemplificativo:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti e/o dirigenti nei confronti dei quali la magistratura stia procedendo per uno dei reati di cui al Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni interessate da cui emergano fatti, atti od omissioni che incidono sull'osservanza del Modello e comunque i prospetti riepilogativi delle attività sensibili;
- le risultanze di eventuali commissioni d'inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per ipotesi di reato di cui al Decreto;
- i *report* riepilogativi delle attività sensibili svolte;
- le eventuali richieste per la concessione di fondi pubblici in gestione o per l'ottenimento di forme di finanziamento dei fondi già in gestione;
- le modifiche relative alla struttura organizzativa, alle procedure sensibili e all'assetto societario;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza degli eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- tutte le notizie e la documentazione così come indicato nelle diverse procedure previste nella parte speciale del presente Modello;
- le segnalazioni rilevanti ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis, del d.lgs. 231/01.

Le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza, attiverà una casella di posta dedicata, nonché ogni altra forma di comunicazione che riterrà idonea, e agirà in modo tale da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Per le segnalazioni ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis, del d.lgs. 231/01 l'OdV diffonderà ai soggetti destinatari del Modello Organizzativo, un fac simile per le segnalazioni, che dovrà essere portato a conoscenza di tutti i dipendenti di Protos Energy s.r.l.

Rev.01.03.2023

Inoltre, a mente di quanto previsto dalla nuova formulazione dell'art. 6 bis del d.lgs. 231/01, l'OdV canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante. Tale canale non potrà coincidere con la casella di posta dell'OdV.

11 DEFINIZIONI

Decreto: Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 200*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Ente o Società: Nel presente documento il termine Ente si riferisce a Protos Energy s.r.l.

Destinatari: Soggetti cui è rivolto il modello, più precisamente le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso; le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti poco sopra indicati.

Apicali: Le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso.

Sottoposti: Le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti che appartengono ai vertici aziendali.

Modello: Complesso di principi di comportamento e di Protocolli finalizzati alla prevenzione dei reati così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto, ad integrazione degli strumenti organizzativi e di controllo già vigenti nell'Ente (Disposizioni Operative, Ordini di Servizio, Organigrammi, Procure, Deleghe, Manuali Operativi). Il modello prevede, inoltre, l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza e di Controllo e la definizione del sistema sanzionatorio.

Organismo di Vigilanza: Organo previsto dall'art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Protocollo (o Procedura): Specifica procedura per la prevenzione dei reati e per l'individuazione dei soggetti coinvolti nelle fasi a rischio dei processi aziendali.

Rev.01.03.2023

Operazione sensibile - processi sensibili: Operazioni, procedure e attività ritenute a rischio di commissione di reati a norma del Decreto.

Responsabile di funzione: Figura chiamata a rispondere del processo e/o mettere a disposizione le sue risorse in termini di persone, tecnologie e sistemi.

Consulenti: I soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Protos Energy s.r.l. in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.

Partner: Le controparti contrattuali di Protos Energy s.r.l., quali ad esempio fornitori, periti, legali e consulenti, sia persone fisiche che persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinata ad operare con la società nelle attività "sensibili".

Pubblica Amministrazione: Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica cui è affidata la cura di interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Nel codice penale non è rilevabile una definizione di Pubblica Amministrazione. Nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici". Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

Pubblici Ufficiali: Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Il secondo comma definisce la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta, invece, un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria" in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà. Pertanto, agli effetti della legge penale *"è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"*. La citata definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna"

della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, precisando che è pubblica la funzione amministrativa prevista da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato. Il secondo comma dell'art. 357 c.p. recepisce alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

Incaricati di Pubblico Servizio: La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinviene all'art. 358 c.p. il quale recita che *"sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*. Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato - del pari alla "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc. Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale". Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette ad una disciplina di tipo pubblicistico. La giurisprudenza ha individuato la categoria degli

incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto. In sostanza, trattasi di soggetti che danno un contributo concreto alla realizzazione delle finalità del pubblico servizio, con connotazione di sussidiarietà e di complementarietà esercitando, di fatto, una funzione pubblica. Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici: la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici; la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione; l'apporto finanziario da parte dello Stato; l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica. Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ALL. 1

CATALOGO DEI REATI

Sommario

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE [artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001]	4
B. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI [art. 24-bis D. Lgs. 231/2001]	13
C. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA [art. 24-ter D.Lgs. 231/2001]	19
D. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO [art. 25-bis D.Lgs. 231/2001] 24	
E. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO [art. 25-bis.1. D.Lgs. 231/2001]	30
F. REATI SOCIETARI [art. 25-ter D.Lgs. 231/2001]	35
G. REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO [art. 25-quater D.Lgs. 231/2001]	44
H. REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI [art. 25-quater.1. D.Lgs. 231/2001]	46
I. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE [art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001]	47
J. REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO [art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001; artt. 187-bis, 187-ter, 187-quinquies TUF]	55
K. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO [art. 25-septies D.Lgs. 231/2001]	60
L. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO [art. 25-octies D.Lgs. 231/2001]	62
M. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	65
[art. 25-octies 1 D.Lgs. 231/2001]	65
N. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE [art. 25-novies D.Lgs. 231/2001]	68
O. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA [art. 25-decies D.Lgs. 231/2001]	71
P. REATI AMBIENTALI [art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001]	72
Q. REATI TRANSNAZIONALI [art. 10 L. 146/2006]	78
R. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001]	85

S. RAZZISMO E XENOFobia [art. 25-terdecies D.Lg. 231/2001].....	87
T. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI [ART. 25-quaterdecies D.LGS. 231/2001].....	88
U. REATI TRIBUTARI [Art. 25- quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001]	89
V. CONTRABBANDO [Art. 25- sexiesdecies D.Lgs. 231/2001]	92
Z. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE [Art. 25- septiesdecies D.Lgs. 231/2001] E RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI [Art. 25- duodevices D.Lgs. 231/2001].....	95

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE [artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001]

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Malversazione di erogazioni pubbliche (Art. 316-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. Sanzioni interdittive: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 316-bis c.p. - "Malversazione di erogazioni pubbliche". <i>"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni"¹.</i>
Art. 24 D. Lgs. 231/2001	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. Sanzioni interdittive: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 640-bis c.p. - "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"². <i>"La pena della reclusione da due a sette anni e si procede di ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, sovvenzioni, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o della Comunità Europea"</i>

¹ Articolo modificato dal D.L. 25 febbraio 2022, n. 13.

² Articolo modificato dal D.L. 25 febbraio 2022, n. 13.

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Art. 316-ter c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. Sanzioni interdittive: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 316-ter c.p. - "Indebita percezione di erogazioni pubbliche". <i>"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.</i> <i>Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".³</i>
Art. 24 D.lgs. 231/2001	Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. Sanzioni interdittive: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione di modificare, senza il consenso della controparte, accordi contrattuali o adempimenti contrattuali diversi da quelli previsti nel contratto.; divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 356 c.p. - "Frode nelle pubbliche forniture". <i>"Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro"</i>

³ Articolo modificato dal D.L. 25 febbraio 2022, n. 13.

Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Truffa (Art. 640, comma 2, n.1 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. Sanzioni interdittive: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 640 c.p. - "Truffa". <i>"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa con la multa da euro 51 a euro 1.032.</i> <i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:</i> <i>1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</i> <i>2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;</i> <i>2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).</i> <i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente".⁴</i>
--------------------------------	--	--

⁴ Articolo modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Frode informatica (Art. 640-ter c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. Sanzioni interdittive: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 640-ter c.p. - "Frode informatica". <i>"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.</i> <i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</i> <i>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</i> <i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età".⁵</i>

⁵ Articolo modificato dal D.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, e dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Concussione (Art. 317 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata⁶: da 4 a 7 anni soggetti apicali; da 2 a 4 anni soggetti sottoposti. salvo l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso.	Art 317 c.p. - "Concussione". <i>"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni".</i>
------------------------------------	--	--

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote.	Art. 318 c.p. - "Corruzione per l'esercizio della funzione". <i>"Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni".⁷</i>

⁶ L'inasprimento delle sanzioni interdittive differenziate nel *quantum* sulla base del ruolo ricoperto è stato introdotto dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3.

⁷ Le parole da «uno a sei anni» sono state sostituite dalle attuali «da tre a otto anni» dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3.

Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 600 quote; - da 300 a 800 quote per le ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 319-bis Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata⁸: da 4 a 7 anni soggetti apicali; da 2 a 4 anni soggetti sottoposti. salvo l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso.	Art. 319 c.p. - "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio". <i>"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".</i> Art. 319-bis c.p. - "Circostanze aggravanti". <i>"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi".</i>
LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.) Sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote per il comma 1; da 300 a 800 quote per il comma 2. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività;	Art. 319-ter c.p. - "Corruzione in atti giudiziari". <i>"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.</i> <i>Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".</i>

⁸ L'inasprimento delle sanzioni interdittive differenziate nel quantum sulla base del ruolo ricoperto è stato introdotto dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3.

	- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. - Durata⁹: da 4 a 7 anni soggetti apicali; da 2 a 4 anni soggetti sottoposti. salvo l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso.	
--	--	--

⁹ L'inasprimento delle sanzioni interdittive differenziate nel quantum sulla base del ruolo ricoperto è stato introdotto dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3.

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-<i>quater</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata¹⁰: da 4 a 7 anni soggetti apicali; da 2 a 4 anni soggetti sottoposti salvo l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso.	Art. 319-<i>quater</i> c.p. - "Induzione indebita a dare o promettere utilità". <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi</i> <i>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000".¹¹</i>
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.) Sanzione pecuniaria: - vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame.	Art. 320 – "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio". <i>"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".</i>

¹⁰ L'inasprimento delle sanzioni interdittive differenziate nel quantum sulla base del ruolo ricoperto è stato introdotto dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3.

¹¹ L'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, ha aggiunto le parole «ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000», dopo le parole «tre anni».

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.) Sanzione pecuniaria: - vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame Sanzioni interdittive: - vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame	Art. 321 c.p. – “Pene per il corruttore”. <i>“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.</i>
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) Sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote per commi 1 e 3; da 200 a 600 quote per i commi 2 e 4. Sanzioni interdittive solo per i commi 2 e 4: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi. Durata¹²: da 4 a 7 anni soggetti apicali; da 2 a 4 anni soggetti sottoposti. salvo l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso.	Art. 322 c.p. - “Istigazione alla corruzione”. <i>“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.</i> <i>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</i> <i>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</i> <i>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.</i>

¹² L'inasprimento delle sanzioni interdittive differenziate nel quantum sulla base del ruolo ricoperto è stato introdotto dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3.

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
--	--	---

Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Internazionale o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. (Art. 322-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame	Articolo 322-bis c.p. – “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”.¹³ “Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e, 322, terzo e quarto comma, e 323, si applicano anche:¹⁴ 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali¹⁵; 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.¹⁶ Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, [qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria].¹⁷ Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.
---------------------------------------	---	--

¹³ Rubrica dapprima sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. o), n. 1, l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019, e successivamente modificata dall'art. 1, comma. 1, lett. a) d.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156 che ha inserito le parole «, abuso d'ufficio» dopo le parole «istigazione alla corruzione».

¹⁴ Alinea modificato dall'art. 1, comma. 1, lett. b) d.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156 che ha sostituito le parole «, 322, terzo e quarto comma, e 323» alle parole «e 322, terzo e quarto comma,».

¹⁵ I commi 5 ter e 5 quater sono stati inseriti dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3.

¹⁶ Numero inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020.

¹⁷ Al secondo comma, numero 2), le parole tra parentesi sono state soppresse dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3.

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.) Peculato (Art. 314, comma primo, c.p.) <u>[N.B.: quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea]</u> Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) <u>[N.B.: quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea]</u> Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) <u>[N.B.: quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea]</u> Sanzione pecuniaria: - fino a 200 quote.	Art. 346 bis c.p. – “Traffico di influenze illecite”¹⁸. <i>“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.</i> <i>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.</i> <i>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.</i> <i>Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.</i> <i>Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”</i> Art. 314, primo comma, c.p. “Peculato” <i>“Il pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.”</i> Art. 316 c.p. “Peculato mediante profitto dell'errore altrui” <i>“Il pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i> <i>La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.”¹⁹</i> Art. 323 c.p. “Abuso d'ufficio” <i>“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento</i>

¹⁸ Questo articolo è stato aggiunto alla lista dei reati presupposto del Decreto 231, dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3.

¹⁹ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020.

		<i>delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità,²⁰ ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</i> <i>La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”</i>
--	--	--

²⁰ L'art. 23, comma 1, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con modif., in l. 11 settembre 2020, n. 120, in vigore dal 17 luglio 2020, ha sostituito le parole "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità" alle parole "di norme di legge o di regolamento".

B. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI²¹ [art. 24-bis D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 615-ter c.p. - "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico". <i>"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</i> <i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</i> <i>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</i> <i>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</i> <i>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</i> <i>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militar o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</i> <i>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".</i>
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 617-quater c.p. - "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche". <i>"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.²²</i> <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</i> <i>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.</i> <i>Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:²³</i> <i>1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;</i>

²¹ L'art 24-bis è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 7 della l. 48/2008.

²² Le parole «da un anno e sei mesi a cinque anni» sono state sostituite alle parole «da sei mesi a quattro anni» dall'art. 19, comma 5, lett. a), l. 23 dicembre 2021, n. 238.

²³ Le parole «da tre a otto anni» sono state sostituite alle parole «da uno a cinque anni» dall'art. 19, comma 5, lett. b), l. 23 dicembre 2021, n. 238.

		2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.
--	--	---

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 617-quinquies c.p. - “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”.²⁴ <i>“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.”²⁵</i> <i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater”.</i>

²⁴ Rubrica sostituita dall'art. 19, comma 6, lett. b), l. 23 dicembre 2021, n. 238, il testo precedente era il seguente: «Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche».

²⁵ Le parole «al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti» sono state sostituite alle parole «installa apparecchiature atte» dall'art. 19, comma 6, lett. a), l. 23 dicembre 2021, n. 238.

Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 635-bis c.p. – “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”. <i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i> <i>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.</i>
NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 635-ter c.p. - “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità”. <i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</i> <i>Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</i> <i>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.</i>
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 635-quater c.p. - “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici”. <i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</i> <i>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.</i>

Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 635-quinquies c.p. - "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità". <i>"Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</i> <i>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</i> <i>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.) Sanzione pecuniaria: - fino a 300 quote. Sanzioni interdittive: - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 615-quater c.p. - "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici".²⁶ <i>"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, ²⁷ codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni ²⁸ e con la multa sino a 5.164 euro.</i> <i>La pena è della reclusione da uno a tre ²⁹ anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui al ³⁰ quarto comma dell'articolo 617-quater"</i>
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.) Sanzione pecuniaria: - fino a 300 quote. Sanzioni interdittive: - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 615-quinquies c.p. - "Detenzione, diffusione e installazione abusiva³¹ di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico". <i>"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, ³² produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa ³³ apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329".</i>

²⁶ Rubrica così sostituita dall'art. 19, comma 1, lett. c), l. 23 dicembre 2021, n. 238. Il testo precedente era il seguente: « Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici».

²⁷ Le parole «si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti,» sono state sostituite alle parole «si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna» dall'art. 19, comma 1, lett. a), l. n. 238, cit.

²⁸ Le parole «sino a due anni» sono state sostituite alle parole «sino ad un anno» dall'art. 19, comma 1, lett. a), l. n. 238, cit.

²⁹ La parola «tre» è stata sostituita alla parola «due» dall'art. 19, comma 1, lett. b), l. n. 238, cit.

³⁰ La parola «al» è stata sostituita alle parole «ai numeri 1) e 2) del» dall'art. 19, comma 1, lett. b), l. n. 238, cit.

³¹ Le parole «Detenzione, diffusione e installazione abusiva» sono state sostituite alla parola «Diffusione» dall'art. 19, comma 2, lett. b), l. 23 dicembre 2021, n. 238.

³² Le parole «abusivamente si procura, detiene,» sono state sostituite alle parole «si procura» dall'art. 19, comma 2, lett. a), l. n. 238, cit.

³³ Le parole «abusivamente si procura, detiene,» sono state sostituite alle parole «mette a disposizione di altri» dall'art. 19, comma 2, lett. a), l. n. 238, cit.

Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 400 quote, salvo quanto previsto dall'art.24 per i casi di frode in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Sanzioni interdittive: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 491-bis c.p. - "Documenti informatici". <i>"Se alcuna delle falsità previste nel presente capo³⁴ riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici".</i>
-----------------------------	--	--

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 400 quote, salvo quanto previsto dall'art. 24 per i casi di frode in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Sanzioni interdittive: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 640-quinquies c.p. - "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica". <i>"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1032 euro".</i> Art. 1, comma 11, D.L. 21.09.2019, n. 105, Convertito in Legge 18.11.2019, n. 133 – Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. <i>"Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote."</i>

³⁴ Il capo III si intitola "Della Falsità in atti" e comprende vari reati di falso, sia in atti pubblici che privati. L'art. 491-bis è stato introdotto per dare ai documenti informatici la stessa rilevanza dei documenti cartacei.

C. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA [art. 24-ter D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	Associazione per delinquere (Art. 416, escluso comma 6, c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato)	Art. 416 c.p. - "Associazione per delinquere". <i>"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più". (omissis VI comma).</i> <i>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quater.1, 600- quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma³⁵.</i>
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	Associazione per delinquere (Art. 416, comma. 6, c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità	Art. 416, comma. 6 c.p. - "Associazione per delinquere". <i>"Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis³⁶ e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91³⁷, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma".</i>

³⁵ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172

³⁶ Le parole: "601 bis" sono state inserite dall'art. 2 della L. 11.12.2016, n. 236.

³⁷ Le parole "nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91" sono state inserite dall'art. 2, della L. 11.12.2016, n. 236.

	organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	
--	---	--

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	Art. 416-bis c.p. - "Associazione di tipo mafioso anche straniere". <i>"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</i> <i>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</i> <i>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</i> <i>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</i> <i>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i> <i>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</i> <i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</i> <i>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".</i>

Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato)	Art. 416-ter c.p. - "Scambio elettorale politico-mafioso". <i>"Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.</i> <i>La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.</i> <i>Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.</i> <i>In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici".</i>
------------------------------------	--	---

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	Art. 630 c.p. - "Sequestro di persona a scopo di estorsione". <i>"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</i> <i>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</i> <i>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</i> <i>Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</i> <i>Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</i> <i>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni.</i> <i>Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</i> <i>I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrano le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo".</i>

Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/90) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	Art. 74 DPR 309/90 - "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope". 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni³⁸. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 7 bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengono a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo".
------------------------------------	---	--

³⁸ Modificato dall'art. 1, co. 1, lett. c), D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.) - Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato)	Art. 407, comma. 2, lett. a), numero 5), c.p.p <i>"Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110"³⁹.</i>

³⁹ "Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate <<da bersaglio da sala>> o ad emissione di gas, strumenti lanciarazzi e le armi ad aria compressa, sia lunghe che corte, escluse quelle destinate alla pesca e quelle per le quali la commissione consultiva di cui al successivo art. 6 escluda, in relazione alle caratteristiche proprie delle stesse, l'attitudine a recare offesa alla persona". La Commissione citata è denominata "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" ed è istituita presso il Ministero dell'Interno

D. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO
[art. 25-bis D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 453 c.p. - "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate". <i>"È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:</i> <i>1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</i> <i>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</i> <i>3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</i> <i>4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.</i> <i>La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.</i> <i>La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato".</i>
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Alterazione di monete (Art. 454 c.p.) Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 454 c.p. - "Alterazione di monete". <i>"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00".</i>

--	--	--

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.) Sanzione pecuniaria: - l'art. 25-bis D.Lgs. 231/2001 stabilisce che per il delitto di cui all'art. 455 c.p. le sanzioni pecuniarie sono quelle rispettivamente stabilite per le condotte punite agli artt. 453 e 454 c.p., ridotte da 1/3 alla metà⁴⁰. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 455 c.p. - "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate". <i>"Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà".</i>
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.) Sanzione pecuniaria: fino 200 quote.	Art. 457 c.p. - "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede". <i>"Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00".</i>

⁴⁰ La giurisprudenza ha stabilito che la diminuzione va eseguita tanto sul massimo quanto sul minimo.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.) Sanzione pecuniaria: - l'art. 25-bis D.lgs. 231/2001 stabilisce che per il delitto di cui all'art. 459 c.p. le sanzioni pecuniarie sono quelle rispettivamente stabilite per le condotte punite agli artt. 453 e 455 c.p. e 457 ridotte di 1/3. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art 459 c.p. - "Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati". <i>"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.</i> <i>Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali".</i>
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.) Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 460 c.p. - "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo". <i>"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00".</i>

NORMA NORMA DI RIFERIMEN TO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.) Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 461 c.p. - "Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata". <i>"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione".</i>
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c. 1 c.p.) Sanzione pecuniaria: - fino a 300 quote	Art. 464, c. 1, c.p. - "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati". <i>"Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516. (...)".</i>
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.2, c.p.) Sanzione pecuniaria: - fino a 200 quote.	Art. 464, c. 2, c.p.) - "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati". <i>(...)"</i>. <i>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo".</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali⁴¹ (Art. 473 c.p.) Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 473 c.p. - "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni". <i>"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".</i>

⁴¹ Così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. a), della L. 23 luglio 2009, n. 99.

Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.) Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 474 c.p. - "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi". <i>"Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</i> <i>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</i> <i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".</i>
------------------------------------	---	---

E. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO [art. 25-bis.1. D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.) Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote.	Art. 513 c.p. - "Turbata libertà dell'industria o del commercio". <i>"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".</i>

Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.) Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote.	Art. 515 c.p. - "Frode nell'esercizio del commercio". <i>"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103".</i>
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.) Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote.	Art. 516 c.p. - "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine". <i>"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032".</i>
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.) Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote.	Art. 517c.p. - "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci". <i>"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000".</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art.25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517- ter c.p.) Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote.	Art. 517-ter c.p. - “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”. <i>“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</i> <i>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</i> <i>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</i> <i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.</i>
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517quater c.p.) Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote.	Art. 517quater c.p. - “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”. <i>“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</i> <i>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</i> <i>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</i> <i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.</i>

Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - fino a 800 quote. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 513 bis c.p. - "Illecita concorrenza con minaccia o violenza". <i>"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.</i> <i>La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".</i>
--------------------------------------	--	--

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.) Sanzione pecuniaria: - fino a 800 quote. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 514 c.p. - "Frodi contro le industrie nazionali". <i>"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.</i> <i>Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474".</i>

F. REATI SOCIETARI [art. 25-ter D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.) Sanzione pecuniaria⁴²: - da 200 a 400 quote.	Art. 2621 c.c. - "False comunicazioni sociali"⁴³. <i>"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote.	Art. 2621-bis c.c. - "Fatti di lieve entità". <i>"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale."</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	False comunicazioni sociali delle Società quotate (Art. 2622 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 660 quote per il comma 1.	Art. 2622 c.c. - "False comunicazioni sociali delle Società quotate". <i>"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o"</i>

⁴² Ai sensi dell'art. 25-ter, comma 2, D.Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie indicate per ogni fattispecie di reato possono essere aumentate di 1/3 nell'ipotesi di conseguimento di profitto di rilevante entità.

⁴³ Fattispecie di reato riformulata della Legge 69/2015.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Falso in prospetto (art. 2623 c.c.) (Abrogato) ⁴⁴	-
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione ⁴⁵ (Art. 2624 c.c.) (Abrogato)	-
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Impedito controllo (Art. 2625 c.c.)	Art. 2625 c.c. - “Impedito controllo”. “Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo⁴⁶ legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali⁴⁷, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €.

⁴⁴ Il reato di falso in prospetto, contemplato anteriormente alla L. 262/2005 nell'art. 2623 del codice civile, è stato abrogato e riformulato con il predetto dettato normativo e introdotto nel Testo Unico della Finanza all'art. 173-bis. Il legislatore del D.Lgs. 231/2001 non è tuttavia intervenuto a recepire la modifica.

⁴⁵ Il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, disciplinato dall'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37, comma 34 del D. Lgs. 39/2010. La nuova formulazione introdotta dal predetto articolato normativo è ora prevista all'art.27, non richiamato dall'art. 231/2001. Pertanto, il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione non è più considerato rilevante ai fini della Responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001.

⁴⁶ Le parole “o di revisione” sono state soppresse dall'art. 37, comma 35 lett. a) del D. Lgs. 39/2010. Le attività di impedito controllo ai revisori, pertanto, non essendo più disciplinate dall'art. 2624 c.c. (espressamente annoverato fra i reati presupposto ex D. Lgs. 231), non sono più da considerarsi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. La nuova fattispecie di impedito controllo alle società di revisione, infatti, è disciplinata dall'art.29 del D. Lgs. 39/2010 non espressamente richiamato dal D. Lgs. 231/2001.

⁴⁷ Le parole “ad altri organi sociali o alle società di revisione” sono sostituite dalle seguenti: “o ad altri organi sociali” (art. 37 comma 35 lett. b) del D. Lgs. 39/2010). Per le considerazioni derivanti dalla nuova formulazione si veda la nota precedente.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - da 200 a 360 quote per il comma 2	<i>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'Art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58⁴⁸.</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Indebita restituzione dei conferimenti (Art.2626 c.c.) Sanzione pecuniaria: da 200 a 360 quote.	Art.2626 c.c. - "Indebita restituzione dei conferimenti". <i>"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Illegale ripartizione di utili e riserve (Art. 2627 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 260 quote.	Art. 2627 c.c. - "Illegale ripartizione di utili e riserve". <i>"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 360 quote.	Art. 2628 c.c. - "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante". <i>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</i>

⁴⁸ Comma inserito dalla L. 262/2005.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<i>Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 660 quote.	Art. 2629 c.c. - "Operazioni in pregiudizio dei creditori". <i>"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i> <i>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato"</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629-bis) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.	Art. 2629-bis - "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi". <i>"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209²⁹, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".</i> <i>Art. 2391 (Interessi degli amministratori): "L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.</i> <i>Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione".</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Formazione fittizia del capitale (Art. 2632) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 360 quote.	Art. 2632 c.c. - "Formazione fittizia del capitale". <i>"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".</i>

²⁹ Le originarie parole: “legge 12 agosto 1982, n. 576” sono state sostituite dal D.L.vo 29 dicembre 2006, n. 303

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 660 quote.	Art. 2633 c.c. - “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”. <i>“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.) Sanzione pecuniaria⁴⁹: - da 400 a 600 quote. Sanzioni Interdittive⁵⁰ - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 2635 c.c. - “Corruzione tra privati”⁵¹. <i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, successive modificazioni. [Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.]⁵² Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”</i>

⁴⁹ Articolo così modificato dall'art. 6 D. Lgs. 38/2017.

⁵⁰ Articolo così modificato dall'art. 6 D. Lgs. 38/2017.

⁵¹ Articolo così modificato dall'art. 3 D. Lgs. 38/2017.

⁵² Questo comma è stato abrogato dall'articolo 1, comma 5, lett. a) legge 9 gennaio 2019, n. 3.

Art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001	Istigazione alla corruzione tra privati⁵³ (Art. 2635 bis c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 400 quote. Sanzioni Interdittive a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 2635 bis c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati"⁵⁴. <i>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</i> <i>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</i> <i>(Si procede a querela della persona offesa.)⁵⁵</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 660 quote.	Art. 2636 c.c. - "Illecita influenza sull'assemblea". <i>"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".</i>

⁵³ L'art. 6 del D.Lgs. 38/2017 ha modificato, sotto il profilo sanzionatorio, la lettera *s-bis* dell'art. 25 ter (reati societari) del D.Lgs.231/01, aumentando le sanzioni già previste per i casi di corruzione attiva ed introducendo la sanzione anche nei casi di istigazione attiva alla corruzione. Comma *s-bis*, art. 25 ter del D.Lgs. 231/01 "per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

⁵⁴ Articolo introdotto dall'art. 4 D. Lgs. 38/2017.

⁵⁵ Questo comma è stato abrogato dall'articolo 1, comma 5, lett. a) legge 9/1/2019, n. 3.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.	Art. 2637 c.c. - "Aggiotaggio". <i>"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni"⁵⁶.</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 800 quote per il primo e il secondo comma.	Art. 2638 c.c. - "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza". <i>"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".⁵⁷</i>

⁵⁶ Tale formulazione è stata introdotta dalla Legge Comunitaria 2004

⁵⁷ Comma inserito dalla L. 262/2005.

Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (art. 54 D.Lgs. 19/2023) Sanzione pecuniaria: - da 150 a 300 quote.	Art. 54 D.Lgs. 19/2023 - “False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare”.⁵⁸ <i>“Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i> <i>In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.”</i>
------------------------------------	---	---

⁵⁸ Lettera *s-ter*), inserita nell'art. 25-ter del Decreto 231 dall'articolo 55, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19.

G. REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO [art. 25-quater D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-quater D.Lgs. 231/2001 ⁵⁹	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	Art. 270-bis c.p. - "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico". <i>"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</i> <i>Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</i> <i>Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.</i> <i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".</i>

⁵⁹ I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 3 della Legge 7/2003 con la quale sono stati inseriti nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso l'Art. 25-quater, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (ex L.7/2003, Art. 3).

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b. se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-quater D.Lgs. 231/2001	Convenzione internazionale per la repressione del terrorismo (Convenzione dicembre 1999) Sanzione pecuniaria: - si applica il comma 1 dell'art. 25-quater. Sanzioni interdittive: - si applicano i co. 2 e 3 dell'art. 25 quater.	Per effetto del richiamo operato dal comma 4 dell'articolo 25-quater D.Lgs. 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo: Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999 <i>"1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:</i> <i>a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;</i> <i>b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.</i> <i>2. <omissis></i> <i>3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.</i> <i>4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.</i> <i>5. Commette altresì reato chiunque:</i> <i>a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;</i> <i>b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;</i> <i>c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:</i> <i>i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;</i> <i>sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo".</i> Il menzionato articolo, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo (a titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988 -, Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc).

H. REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI [art. 25-quater.1. D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMEN TO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
---	---	---

Art 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 700 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	Art. 583-bis c.p. - "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili". <i>"Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:</i> <i>1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale⁶⁰;</i> <i>2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.⁶¹</i> <i>Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia".</i>
--	---	---

I. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE [art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001]

⁶⁰ Numero così modificato dall'art. 93, comma 1, lett. s), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

⁶¹ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001 ⁶²	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato)	Art. 600 c.p. - "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù". <i>"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi⁶³, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</i> <i>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</i>

⁶² La Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2006 n. 38 (in vigore dal 2 marzo 2006) ha modificato l'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/01 con riferimento a talune fattispecie di delitti contro la personalità individuale ai quali è estesa la responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato.

«Art. 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale) modificato dalla citata legge:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'Art. 600-quater. 1 e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'Art. 600-quater. 1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'Art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'Art. 16, comma 3».

⁶³ Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>quinquies</i> D. Lgs. 231/2001	Prostituzione minorile (Art. 600-<i>bis</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote (per il comma 1); - da 200 a 700 quote (per il comma 2). Sanzioni interdittive (per il comma 1) - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato)	Art. 600-<i>bis</i> c.p. - "Prostituzione minorile". <i>"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:</i> <i>1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;</i> <i>2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.</i> <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.⁶⁴</i>
Art. 25- <i>quinquies</i> D. Lgs. 231/2001	Pornografia minorile (Art. 600-<i>ter</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote (per i commi 1 e 2); - da 200 a 700 quote (per i commi 3 e 4). Sanzione interdittiva (primo e secondo comma): - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;	Art. 600-<i>ter</i> c.p. - "Pornografia minorile". <i>"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:</i> <i>1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;</i> <i>2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto⁶⁵.</i> <i>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</i> <i>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.</i>

⁶⁴ Così sostituito dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172

⁶⁵ Così sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. a), L. 6 febbraio 2006, n. 38 e successivamente dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato)	<i>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164⁶⁶. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità⁶⁷.</i> <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</i> <i>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.⁶⁸</i>
Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001	Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote	Art. 600-quater c.p. - "Detenzione di materiale pornografico". <i>"Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità."</i>

⁶⁶ Comma modificato dalla L. 38/2006

⁶⁷ Comma aggiunto dalla L. 38/2006

⁶⁸ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172

Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001	Pornografia virtuale (Art. 600-quater 1 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote (se connesso ai delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma) - da 200 a 700 quote (se connesso ai delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater)	Articolo 600-quater 1 c.p. – “Pornografia virtuale” <i>“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.”</i>
---------------------------------------	---	--

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzioni interdittive (se connesso ai delitti di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/01): - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da un anno a due anni.	

Art. 25-<i>quinquies</i> D. Lgs. 231/2001	Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-<i>quinquies</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato)	Art. 600-<i>quinquies</i> c.p. - "Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile". <i>"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937".</i>
Art. 25-<i>quinquies</i> D. Lgs. 231/2001	Tratta di persone (Art. 601 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.	Art. 601 c.p. - "Tratta di persone". <i>"È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di"</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato)	<i>vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.</i> <i>Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età".</i>
Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001	Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;	Art. 602 c.p. - "Acquisto e alienazione di schiavi". <i>"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni".</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>quinquies</i> D. Lgs. 231/2001	Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote.	Articolo 609-undecies c. p.- “Adescamento di minorenni” <i>“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.”</i>
Art. 25- <i>quinquies</i> D. Lgs. 231/2001	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	Art.: 603 bis c.p. “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</i> 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. <i>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</i> 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. <i>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</i> 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

J. REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO [art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001; artt. 187-bis, 187-ter, 187-quinquies TUF]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001	Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 TUF) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.	Art. 184 TUF - "Abuso di informazioni privilegiate" <i>"1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</i> <i>a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</i> <i>b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/14;</i> <i>c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a".</i> <i>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</i> <i>3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</i> <i>3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), 2bis) e 2ter) limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni⁶⁹.</i> <i>4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a) .</i>

⁶⁹ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 17 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009

Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001	Manipolazione del Mercato (Art. 185 TUF) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote; nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.	Art. 185 TUF - “Manipolazione del mercato” <i>“Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni⁷⁰ e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</i> <i>1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) n.596/14.</i> <i>Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo</i> <i>2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2bis) e 2ter) limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto fino a tre anni⁷¹”.</i>
---------------------------------------	---	---

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L’ ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
--	---	---

⁷⁰ Cfr. nota precedente.

⁷¹ Comma aggiunto dall’art. 1, comma 18 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009

Art. 187-quinquies TUF	Abuso di informazioni privilegiate (Art. 187-bis TUF) Sanzione pecuniaria: - da 20.000 a 3 milioni di Euro; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.	Art. 187-bis TUF - “Abuso di informazioni privilegiate” <i>1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</i> <i>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</i> <i>b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;</i> <i>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</i> <i>2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</i> <i>3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).</i> <i>4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.</i> <i>5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.</i> <i>6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.</i>
-----------------------------------	---	--

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
--	---	---

Art. 187-quinquies TUF	Manipolazione del mercato (Art. 187-ter TUF) Sanzione pecuniaria: - da 20.000 a 5 milioni di Euro; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.	Art. 187-ter TUF - “Manipolazione del mercato” <i>1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.</i> <i>2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.</i> <i>3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:</i> <i>a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;</i> <i>b) operazioni od ordini di compravendita che consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;</i> <i>c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;</i> <i>d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.</i> <i>4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.</i> <i>5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.</i> <i>6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.</i> <i>7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.</i>
-----------------------------------	--	--

K. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
[art. 25-septies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-septies. D.Lgs. 231/2001 ⁷²	Omicidio colposo (Art. 589 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 1000 quote se l'omicidio è commesso con violazione dell'art. 55, II, TUS; - da 250 a 500 quote nelle altre ipotesi di violazione delle norme sulla tutela e sicurezza dei lavoratori. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per un periodo da tre mesi ad un anno.	Art. 589 c.p. - "Omicidio colposo". <i>"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</i> <i>Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</i> <i>Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.</i> <i>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".</i>

⁷² La legge 3 agosto 2007, n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2007, ha previsto l'introduzione dell'art. 25-septies nel D.Lgs. 231/2001. L'art. 25-septies è stato tuttavia riformulato dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81):

"Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)"

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-septies. D.Lgs. 231/2001	Lesioni personali colpose (Art. 590 co. 3 c.p.) Sanzione pecuniaria: - non superiore a 250 quote se commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sullavoro. Sanzioni interdittivi: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per una durata non superiore a sei mesi.	Art. 590 c.p. - "Lesioni personali colpose". <i>"Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.</i> <i>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.</i> <i>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</i> <i>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</i> <i>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</i> <i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."</i>

L. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORIZICLAGGIO

[art. 25-octies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001 ⁷³	Ricettazione (Art. 648 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 648 - "Ricettazione" . <i>"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i> <i>Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.</i> <i>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato".</i>

⁷³ Introdotto dall'Art. 63 co. 3 D.Lgs. 21/11/2007, n.231 di seguito riportato:

Art. 63

[...] 3. Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-septies è inserito il seguente:

"Articolo 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). -1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

5. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. ".

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-octies D. Lgs. 231/2001	Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 648-bis - "Riciclaggio". <i>"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".</i>
Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 648-ter c.p. - "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita". <i>"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001	Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi.	Art. 648-ter.1 c.p. - "Autoriciclaggio". <i>"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</i> <i>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</i> <i>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</i> <i>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.</i> <i>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</i> <i>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</i> <i>a pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</i> <i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."</i>

M. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

[art. 25-octies 1 D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-octies 1 D.Lgs. 231/2001	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493 ter c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 493 ter - "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti". <i>"Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</i> <i>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</i> <i>Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta".</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-<i>octies</i> 1 D. Lgs. 231/2001	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493 -<i>quater</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 493-<i>quater</i> - "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti". <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.</i> <i>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto".</i>
Art. 25-<i>octies</i> 1 D.Lgs. 231/2001	Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro (Art. 640-<i>ter</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 640-<i>ter</i> c.p. - "frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro". <i>"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</i> <i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</i> <i>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (3).</i> <i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7".</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-octies1 D.Lgs. 231/2001	Altre fattispecie Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote; - da 300 a 800 quote nel caso in cui il delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi.	“Altre fattispecie”. <i>“Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</i> <i>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;</i> <i>b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.”</i>

N. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE [art. 25-novies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (artt. 171, primo comma, lettera a-bis e terzo comma L. 633/41) Sanzione pecuniaria: - Fino a 500 quote; Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 171, L. 633/41 - [Dell'art. 171 L. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione]. <i>"Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: (...) a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; (...) 3.co.) La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore."</i>
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-bis L. 633/41) Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 171-bis, L. 633/41 <i>"1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</i> <i>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171-ter L. 633/41) Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote; Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 171-ter L. 633/41 <i>"1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:</i> <i>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</i> <i>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</i> <i>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</i> <i>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</i> <i>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</i> <i>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;</i> <i>f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</i> <i>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</i> <i>2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</i> <i>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</i> <i>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</i> <i>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171-septies L. 633/41) Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 171-septies L. 633/41. <i>"1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</i> <i>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</i> <i>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge".</i>
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171-octies L. 633/41) Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 171-octies L. 633/41 <i>"1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</i> <i>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità".</i>

O. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA [art. 25-decies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote.	Art. 377-bis c.p. - "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria". <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di danaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".</i>

P. REATI AMBIENTALI⁷⁴ [art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 250 a 600 quote. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi per un periodo non superiore ad un anno.	Art. 452-bis c.p. - "Inquinamento ambientale" <i>"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</i> <i>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</i> <i>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</i> <i>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata."</i>

⁷⁴ I reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies, 452-octies sono stati introdotti all'interno del nuovo Titolo VI-bis (Libro II) "Dei Delitti contro l'ambiente" del Codice Penale dalla L. 68/2015 ed inseriti dalla stessa all'interno dell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 400 a 800 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 452-quater c.p. - "Disastro ambientale" <i>"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.</i> <i>Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</i> <i>1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</i> <i>2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</i> <i>3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</i> <i>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata."</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 200 a 500 quote.	Art. 452-quinquies c.p. - "Delitti colposi contro l'ambiente" <i>"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.</i> <i>Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo."</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 250 a 600 quote.	Art. 452-sexies c.p. - "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.</i> <i>La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:</i> <i>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</i> <i>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</i> <i>Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà."</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 300 a 1.000 quote.	Art. 452-octies c.p. - "Circostanze aggravanti" <i>"Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</i> <i>Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.</i> <i>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - fino a 250 quote.	Art. 727-bis c.p. - “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” <i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</i> <i>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote.	Art. 733-bis c.p. - “Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”. <i>“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro”.</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, parte terza, TUA (art. 137 c. 2, 3 e 5 D.Lgs. 152/06) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote per i commi 3, 5 primo periodo e 13. - Da 200 a 300 quote per i commi 2, 5, secondo periodo e 11.	Art. 137 D.Lgs. 152/06 - “Sanzioni penali” (per scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione), c. 2, 3, 5. 2. <i>Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.</i> 3. <i>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzioni interdittive fino a 6 mesi (solo c. 2 e 5 secondo periodo) - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	<i>4. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro(*). Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.</i> (...)

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137 c. 11 D.Lgs. 152/06) Sanzione pecuniaria: - Da 200 a 300 quote. Sanzioni interdittive fino a 6 mesi - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi;	Art. 137 D.Lgs. 152/06 - "Sanzioni penali" (per scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee), c. 11 <i>11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</i> ART 103 (Scarichi sul suolo): <i>1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:</i> <i>a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;</i> <i>b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;</i> <i>c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;</i> <i>d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;</i> <i>e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;</i> <i>f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.</i> <i>2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate</i>
---	---	--

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata. 3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. ART 104 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee): 1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico. 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità di scarico⁷⁵ Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzionitecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. 4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. 5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico

⁷⁵ Così sostituito dal Decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3. 6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione. 7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici. 8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aeromobili (art. 137 c. 13 D.Lgs. 152/06) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote.	Art. 137 D.Lgs. 152/06 - "Sanzioni penali" (per scarichi nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aeromobili), c. 13. 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	Art. 256 D.Lgs. 152/06 - “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, c. 1. <i>“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattordices, comma 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in</i>
-------------------------------------	---	--

⁵⁶ Comma così modificato dall’art. 11, comma 3, d. lgs. n. 46 del 2014.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	(art. 256 c. 1 D.Lgs. 152/06) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote per la lettera a) - Da 150 a 250 quote per la lettera b)	<i>manca la prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:</i> <i>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</i> <i>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi”.</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256 c. 3, D.Lgs. 152/06) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote per il primo periodo - Da 200 a 300 quote per il secondo periodo Sanzioni interdittive fino a 6 mesi per il secondo periodo - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi.	Art. 256 D.Lgs. 152/06 - “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, c. 3. <i>“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1⁷⁶, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi</i> <i>Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.”.</i>

⁷⁶ Comma così modificato dall'art. 11, comma 3, d. lgs. N.46 del 2014.

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 c. 5 D.Lgs. 152/06) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote	Art. 256 D.Lgs. 152/06 - “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, c. 5. <i>“Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)”.</i>
---	--	--

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 c. 6 primo periodo D.Lgs. 152/06) Sanzione pecuniaria: - Da 100 a 250 quote	Art. 256 D.Lgs. 152/06 - “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, c. 6 primo periodo. <i>“Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro”.</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 c. 1 D.Lgs. 152/06) Sanzione pecuniaria: - Da 100 a 250 quote.	Art. 257 D.Lgs. 152/06 - “Bonifica dei siti”, c. 1. <i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro”.</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Inquinamento, provocato da sostanze pericolose del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 c. 2 D.Lgs. 152/06) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote.	Art. 257 D.Lgs. 152/06 - “Bonifica dei siti”, c. 2. <i>“Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose”.</i>

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 c. 4 secondo periodo D.Lgs. 152/06) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote.	Art. 258 D.Lgs. 152/06 - “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”, c. 4, secondo periodo. <i>Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.</i>
---	---	--

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c. 1 D.Lgs. 152/06) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote.	Art. 259 D.Lgs. 152/06 - "Traffico illecito di rifiuti", c. 1. <i>"Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi".</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 c. 1 D.Lgs. 152/06) Sanzione pecuniaria: - Da 300 a 500 quote. Sanzioni interdittive fino a 6 mesi - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato)	Art. 260 D.Lgs. 152/06 - "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", c. 1. <i>"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni".</i> <i>Articolo abrogato dall'art. 7 del d.lgs. n. 21 del 2018</i>

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260 c. 2 D.Lgs. 152/06)	Art. 260 D.Lgs. 152/06 - “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, c. 2. <i>“Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni”.</i>
---	--	---

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - Da 400 a 800 quote.	
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis c. 6 D.Lgs. 152/06) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote.	Art. 260 bis D.Lgs. 152/06 - "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti", c. 6. <i>"Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti".</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260 bis c. 7 secondo e terzo periodo e 8 primo periodo D.Lgs. 152/06) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote	Art. 260-bis D.Lgs. 152/06 - "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti", c. 7 secondo e terzo periodo. <i>"Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati".</i> <i>Comma 8, primo periodo: " Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale".</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione da parte del trasportatore (art. 260 bis c.8 secondo periodo D.Lgs. 152/06) Sanzione pecuniaria: - Da 200 a 300 quote	Art. 260-bis D.Lgs. 152/06 - "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti", c. 8, secondo periodo. <i>"La pena è aumentata fino a un terzo in caso di rifiuti pericolosi".</i>

Art. 25-undecies	Superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei	Art. 279 D.Lgs. 152/06 - "Sanzioni" (per il "Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite
------------------	--	---

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
D.Lgs. 231/2001	valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 c. 5 D.Lgs. 152/06) Sanzione pecuniaria: - Da 100 a 250 quote	di qualità dell'aria"), c. 5 <i>"Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa".</i> [Art. 279 comma 2 D.Lgs. 152/06] <i>"Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.</i>

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 1 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150) Sanzione pecuniaria: - Da 100a 250 quote per il comma 1 - Da 150 a 250 quote per il comma 2	Art. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 1 e c.2 1. "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova
---	--	--

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		sufficiente della loro esistenza; <i>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i> <i>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione”.</i> 2. <i>“In caso di recidiva, si applica la sanzione dell’arresto da tre mesi a due anni e dell’ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi”.</i>

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegati B e C del Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 2 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150) Sanzione pecuniaria: - Da 100 a 250 quote	Art. 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 1, 2. <i>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:</i> <i>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</i> <i>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i> <i>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</i> <i>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova</i>
---	---	--

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		sufficiente della loro esistenza; <i>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i> <i>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento.</i> <i>2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (Art. 3-bis c. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150) Sanzione pecuniaria: - Da 100 a 250 quote per reati con pena non superiore ad un anno di reclusione - Da 150 a 250 quote per reati con pena non superiore a due anni di reclusione - Da 200 a 300 quote per reati con pena non superiore a tre anni di reclusione - Da 300 a 500 quote per reati con pena superiore a tre anni di reclusione	Art. 3-bis Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 1. <i>"Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale".</i>

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività (Art. 6 c. 4 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)	Art. 6 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 4. <i>"Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni".</i>
---	--	---

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - Da 100 a 250 quote	[Art. 6 C. 1] <i>"Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica".</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Impiego delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote	Art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549 - "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono" <i>"Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito".</i>

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 8 c. 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote per il comma 1 - Da 200 a 300 quote per il comma 2 Sanzioni interdittive fino a 6 mesi - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato)	Art. 8 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - "Inquinamento doloso", c. 1, 2 1. <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000".</i> 2. <i>"Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000".</i>
---	---	--

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 9 c. 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote (per il comma 1) - Da 150 a 250 quote (per il comma 2) Sanzione interdittiva fino a 6 mesi per il comma 2 - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;	Art. 9 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - "Inquinamento colposo", c. 1 e 2 1. <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000".</i> 2. <i>"Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000".</i>

Q. REATI TRANSNAZIONALI [art. 10 L. 146/2006]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
---	--	---

Art. 10⁷⁷ L. 146/2006	Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;	Art. 416 c.p. - "Associazione per delinquere". <i>"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286⁷⁸, si applica la</i>
NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)

⁷⁷ L. 146/2006 Art. 10 - Responsabilità amministrativa degli enti:

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
 2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- 5. abrogato**
- 6. abrogato**
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
 8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
 9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
 10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231."

⁷⁸ Le parole: "600, 601 e 602" sono state così sostituite dall'art. 1, comma 5, della L. 15 luglio 2009, n. 94

	- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi.	<i>reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma⁷⁹. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma⁸⁰.</i>
Art. 10 L. 146/2006	Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi.	Art. 416 bis c.p. - "Associazione di tipo mafioso anche straniere"⁸¹. <i>"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</i> <i>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</i> <i>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</i> <i>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i> <i>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</i> <i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</i> <i>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta⁸² e alle altre associazioni, anche straniere⁸³, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</i>

⁷⁹ Comma aggiunto dalla normativa sulla tratta di persone.

⁸⁰ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172

⁸¹ La precedente rubrica: "Associazione di tipo mafioso" è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 5), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

⁸² Le parole: " alla 'ndrangheta" sono state inserite dall'art. 6, comma 2, del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni, nella L. 31 marzo 2010, n. 50

⁸³ Le parole: "anche straniere", sono state inserite nell'art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 4) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 10 L. 146/2006	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da un anno a due anni.	Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309- "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope". "1. <i>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni⁸⁴.</i> 2. <i>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</i> 3. <i>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</i> 4. <i>Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i> 5. <i>La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</i> 6. <i>Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.</i> 7. <i>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</i> 8. <i>Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo".</i>

⁸⁴ Così modificato dall'art. 1, co. 1, lett. c), D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 10 L. 146/2006	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater D.P.R.23.1.1973 n. 43) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi.	Art. 291-quater D.P.R. 23.1.1973 n. 43- "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri". <i>"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</i> <i>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</i> <i>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</i> <i>4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i> <i>5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti".</i>
Art. 10 L. 146/2006	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	Art. 377-bis c.p. - "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria". <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".</i>
Art. 10 L. 146/2006	Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.)	Art. 378 c.p. - "Favoreggiamento personale". <i>"Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	<i>investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.</i> <i>Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.</i> <i>Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.</i> <i>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto".</i>
Art. 10 L. 146/2006	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 comma 3, 3-bis, 3- ter, 5 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 12 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 [comma 3, 3-bis, 3- ter, 5]- "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine" <i>"1. (omissis)</i> <i>2. (omissis)</i> <i>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</i> <i>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</i> <i>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</i> <i>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</i> <i>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</i> <i>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</i> <i>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</i> <i>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</i> <i>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<i>sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</i> <i>b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto⁸⁵.</i> <i>4.(omissis)</i> <i>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00".</i>

⁸⁵ Comma così modificato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94

R. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001	Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22 comma 12, d.lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione – T.U.I.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000 euro.	Art. 22 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 [commi 12, 12-bis-12-quinquies] – “Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato”: <i>“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.</i> [12-bis] <i>Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</i> <i>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</i> <i>b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</i> <i>c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis⁸⁶ del codice penale.</i> [12-ter] <i>Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.</i> [12-quater] <i>Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.</i> [12-quinquies] <i>Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.”</i>

⁸⁶ Art. 603 bis, comma 3 del Codice Penale: *“l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.*

Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. (1-bis⁸⁷. In relazione all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter del D.Lgs. n. 286/1998: "3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.
Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001	(1-ter⁸⁸. In relazione all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998. "Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà."

⁸⁷ Art. introdotto Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

⁸⁸ Art. introdotto Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

S. RAZZISMO E XENOFOBIA [art. 25-terdecies D.Lg. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-terdecies⁸⁹ D.Lgs. 231/2001	Razzismo e xenofobia Sanzione pecuniaria: - da 200 a 800 quote. Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	Art. 3, comma 3-bis della legge 13 ottobre 1975, n. 654. <i>"si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".</i>

⁸⁹ Art. introdotto dall'art. 5 della Legge Europea 2017 .

T. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI [ART. 25-quaterdecies D.LGS. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
--	--	---

Art. 25-quaterdecies⁹⁰ D.Lgs. 231/2001	Frode in competizioni sportive Sanzione pecuniaria: - delitti fino a 500 quote - contravvenzioni fino a 260 quote. Sanzioni interdittive solo per i delitti: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per una durata non inferiore ad 1 anno.	Art. 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (FRODE IN MANIFESTAZIONI SPORTIVE). 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 1.000,00 a € 4.000,00. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00. Art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITA' DI GIUOCO O DI SCOMMESSE). 1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 50.000,00. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a € 516,46. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 50.000,00 chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 500,00 a € 5.000,00. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507 e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero. 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.
--	---	--

U. REATI TRIBUTARI [Art. 25- quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001]

⁹⁰ Articolo introdotto con l. n. 39/2019, in vigore dal 17 maggio 2019 .

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- quinquiesdecies⁹¹ D.Lgs. 231/2000	Reati Tributari Sanzione pecuniaria: - Fino a 300 quote per il delitto di cui all'art. 4 del D.Lgs. 74/'00. - Fino a 500 quote per i delitti di cui alle seguenti disposizioni: art. 2, co. 1; art. 3; art. 8, co.1, del D.Lgs. 74/'00. - Fino a 400 quote: art. 2, co. 2bis; art. 8, co-2bis; art. 5, art. 10; art. 10 quarter, art. 11, del D.Lgs. 74/'00. Se l'Ente in seguito alla commissione dei suddetti delitti ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. N.B. = laddove commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: - fino a 300 quote, per il delitto di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del D.Lgs. 74/'00; - fino a 400 quote, per il delitto di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 Decreto cit.; - fino a 400 quote, per il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10- quater Decreto cit. Sanzioni interdittive: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art.2. Dichiarazione Fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. "1.E' punito con la reclusione da quattro a otto⁹² anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. (...) 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni." Art.3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. "Fuori dei casi previsti dall'art. 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali." Art. 4 Dichiarazione infedele "1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

⁹¹ Articolo introdotto con la L. 19.12.2019, N. 157. Entrata in vigore in data 25.12.2019.

⁹² Le parole: «un anno e sei mesi a sei» sono state così sostituite dalle seguenti «quattro a otto» dall'art. 39, co. 1, lett. a), del D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito con modificazioni nella L. 19.12.2019, n. 157.

		1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)." Art. 5 Omessa dichiarazione "1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto." Art. 8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. "1. È punito con la reclusione da quattro a otto⁹³ sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. (...) 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni." Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili. "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da tre a sette⁹⁴ anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari." Art. 10 quater Indebita compensazione "1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro." Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. "1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."
--	--	---

⁹³ Le parole: «un anno e sei mesi a sei» sono state così sostituite dalle seguenti «quattro a otto» dall'art. 39, co. 1, lett. l), del D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito con modificazioni nella L. 19.12.2019, n. 157.

⁹⁴ Le parole: «un anno e sei mesi a sei» sono state così sostituite dalle seguenti «tre a sette» dall'art. 39, co. 1, lett. n), del D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito con modificazioni nella L. 19.12.2019, n. 157.

--	--	--

V. CONTRABBANDO [Art. 25- sexiesdecies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25 <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2000	Contrabbando Sanzione pecuniaria: - Fino a 200 quote per i delitti indicati; - Fino a 400 quote quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro. Sanzioni interdittive: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973) <i>“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:</i> <i>a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;</i> <i>b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;</i> <i>c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;</i> <i>d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;</i> <i>e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;</i> <i>f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando”</i> Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973) <i>“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:</i> <i>a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102;</i> <i>b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non</i>

		sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale" Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973) <i>"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:</i> <i>a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;</i> <i>b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;</i> <i>c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;</i> <i>d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</i> <i>e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;</i> <i>f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.</i> <i>Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale".</i> Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973) <i>"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:</i> <i>a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;</i> <i>b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</i> <i>c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;</i> <i>d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</i> <i>Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale".</i> Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973) <i>"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita"</i> Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973) <i>"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140".</i> Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973) <i>"Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è</i>
--	--	---

		punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti”. Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973) <i>“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione”.</i> Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973) <i>“Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi”.</i> Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973) <i>“Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere”.</i> Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973) <i>“Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.</i> <i>I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516”.</i> Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973) <i>“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</i> <i>Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i> <i>Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”</i> Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973) <i>“Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi”.</i>
--	--	---

Z. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE [Art. 25- septiesdecies D.Lgs. 231/2001] E RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI [Art. 25- duodevices D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25 <i>septiesdecies</i> D.Lgs. 231/2000	Art. 518 <i>octies</i> c.p. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali Sanzione pecuniaria: - Da 400 a 900 quote; Sanzioni interdittive: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Falsificazione in struttura privata relativa ai beni culturali (art 518 <i>octies</i> c.p.) “Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.”⁹⁵

⁹⁵ Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della l. 9 marzo 2022, n. 22, in vigore dal 23 marzo 2022.